

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1023-2152-2243-2253-2296-2366-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PASSIGLI)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1998

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (n. 1023)

**d'iniziativa dei senatori BEDIN, DUVA, CASTELLANI Pierluigi,
DE CAROLIS, FOLLIERI, RESCAGLIO e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1996

Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (n. 2152)

**d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, MACERATINI, BONATESTA, FISICHELLA,
SERVELLO, MANTICA, MEDURI, PEDRIZZI, CARUSO e MAGNALBÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (n. 2243)

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1997

Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (n. 2253)

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, CIMMINO, CALLEGARO, ZANOLETTI, RONCONI, FIRRARELLO, COSTA e DENTAMARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1997

Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (n. 2296)

d'iniziativa dei senatori SERVELLO, PONTONE, MAGLIOCCHETTI, LISI, RECCIA, VALENTINO e MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1997

Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (n. 2366)

d'iniziativa dei senatori SALVI, ROGNONI, BUCCIARELLI, PETRUCCIOLI, FALOMI, D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI, PILONI, PAGANO, PELELLA, FIGURELLI e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegni di legge:		
– Testo proposto dalla Commissione	»	9
– Disegno di legge n. 1023	»	15
– Disegno di legge n. 2152	»	32
– Disegno di legge n. 2243	»	49
– Disegno di legge n. 2253	»	65
– Disegno di legge n. 2296	»	67
– Disegno di legge n. 2366	»	82

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge approvato dalla Commissione è il risultato dell'esame che la Commissione ha condotto nella prima parte del 1997 dei disegni di legge nn. 1023, 2152, 2243, 2253, 2296 e 2366. Nel corso dell'esame da parte della Commissione, e nei lavori del Comitato ristretto, sono state prese in considerazione anche le proposte di legge della Camera nn. 147, 686, 2708, 3114, 3330, 3382, 3550, 3559, 3602 e 3678.

Sin dall'inizio, insomma, preoccupazione della Commissione è stata quella di tenere conto anche degli orientamenti manifestati dai proponenti delle proposte di legge dell'altro ramo del Parlamento, onde facilitare al massimo il futuro *iter* del provvedimento, evitando possibili contrapposizioni tra le due Camere.

Nei lavori della Commissione, obiettivo largamente condiviso è stato quello da un lato di liberalizzare le modalità di accesso alla professione rispetto alle attuali modalità di reclutamento, largamente dipendenti dalle volontà degli editori, e dall'altro di superare l'attuale regolamentazione di natura pubblicistica della professione, affidandola all'autoregolamentazione dei giornalisti. Ulteriore preoccupazione della Commissione è stata quella di rafforzare i meccanismi atti a garantire una corretta informazione dei cittadini, dando vita ad un apposito organo di tutela della correttezza dell'informazione.

I lavori, iniziati ben prima dell'avvenuto *referendum* abrogativo dell'ordine, si sono conclusi dopo tale consultazione. Nell'elaborare il testo unificato, la Commissione ha dunque da un lato recepito le istanze di liberalizzazione dell'accesso alla professione che stavano alla base della proposta referendaria, dall'altro ha tenuto conto del responso popolare che, pur registrando tra i

partecipanti al *referendum* una maggioranza a favore dell'abolizione dell'ordine, ha visto il mancato raggiungimento del *quorum* e quindi una mancata pronuncia dell'elettorato a favore di una completa deregolamentazione della professione giornalistica.

La Commissione ha inoltre tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, indicazioni tese a limitare fortemente il numero delle professioni per le quali si reputa opportuna l'esistenza di un ordine professionale, e in ogni caso a rimuovere eccessive limitazioni nell'accesso a dette professioni. Analogamente, la Commissione ha tenuto conto delle intenzioni manifestate dal Governo in materia di ordini professionali, intenzioni che vanno anch'esse nella direzione di limitare il ricorso all'istituto dell'ordine professionale, nella sua attuale configurazione pubblicistica, a quelle professioni caratterizzate da una forte specificità tecnica.

Sulla base delle suddette considerazioni, la Commissione si è orientata verso una soluzione che, pur prevedendo l'abbandono dell'attuale veste pubblicistica dell'ordine, conserva sostanzialmente le funzioni da esso svolte quanto a identificazione di coloro che svolgono attività giornalistica quale attività prevalente (articolo 3), e quanto a formulazione delle relative norme deontologiche (articolo 2), per la cui osservanza il testo approvato dispone la creazione di un apposito Giurì (articolo 3). La proposta della Commissione, dopo aver definito l'oggetto dell'attività giornalistica (articolo 1), prevede la creazione di un Albo (articolo 3) e detta nuove norme per l'accesso (articoli 3, 4 e 5), ispirate ai criteri della liberalizzazione e di un progressivo superamento della distinzione tra professionisti e pubblicisti.

Coerentemente con il principio di autoregolamentazione, implicito nel superamento del concetto pubblicistico di ordine, la proposta prevede l'autoregolamentazione nella determinazione dello statuto del nuovo organismo (articolo 6). Completa la proposta la previsione (articolo 8) che gli attuali organi dell'ordine dei giornalisti rimangano in carica, e le relative regole vigenti, sino al completamento del nuovo assetto.

La proposta della Commissione è stata votata a cavallo della consultazione referendaria e sono emersi, durante la lunga attesa

prima dell'esame in Aula, numerosi suggerimenti migliorativi da parte di vari organismi professionali dei giornalisti, nonché di varie forze politiche. Si rende pertanto opportuno - a giudizio del relatore - apportare alla proposta della Commissione alcune variazioni che, pur non stravolgendone l'impianto, possano recepire tali suggerimenti. Esse saranno oggetto di emendamenti che verranno presentati all'inizio dell'esame in Aula per permetterne una valutazione già in sede di discussione generale.

PASSIGLI, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: SENESE)

**Sul testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 1023, 2152, 2243, 2253, 2296, 2366**

28 maggio 1997

La Commissione giustizia, esaminato il testo proposto, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

All'articolo 1, comma 4, sembra opportuno addossare al giornalista un obbligo di comportamento più che di risultato («il rispetto della verità sostanziale dei fatti»), tanto più che il risultato rischia di essere sempre opinabile.

Inoltre, nell'affermare il diritto alla libertà di ricerca della notizia, occorre richiamare i limiti specificatamente posti dalla legge sulla tutela della *privacy*.

Conseguentemente si suggerisce la seguente riformulazione del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 1: «È dovere inderogabile del giornalista il rispetto dei criteri più idonei ad assicurare la corrispondenza della notizia alla verità sostanziale dei fatti, ed è suo diritto insopprimibile, nel rispetto della norma di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2, la libertà di ricerca della notizia, di informazione e di critica».

All'articolo 2 sembra opportuno sottolineare la necessità di valutare il rapporto tra la previsione di cui al comma 2 e quanto stabilito dall'articolo 200, comma 3, del codice di procedura penale. In relazione al comma 4 si ritiene debba valutarsi l'opportunità di inserire un esplicito riferimento anche alle trasmissioni televisive e radiofoniche e si manifestano perplessità circa la formulazione dell'ultimo periodo di tale comma. Per quanto riguarda l'ultimo comma dello stesso articolo 2, il termine di prescrizione appare troppo breve se il *dies a quo* è fissato nella diffusione (concetto peraltro suscettibile di ingenerare controversie) della notizia.

Si suggerisce pertanto una riformulazione nei seguenti termini: «Si prescrive nel termine di 180 giorni dalla conoscenza della notizia ritenuta diffamatoria e, in ogni caso, nel termine di due anni dalla pubblicazione e diffusione».

All'articolo 6, per tener conto di quanto prescritto dalla citata legge n. 675 del 1996, si suggerisce di aggiungere il seguente periodo al comma 1: «La Commissione esercita i compiti attribuiti al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675».

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COVIELLO)

**Sul testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 1023, 2152, 2243, 2253, 2296, 2366**

27 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato proposto dal relatore, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che dovrebbe essere precisato che il meccanismo di cui all'articolo 7 riguarda anche la Commissione nazionale di vigilanza e che sono in ogni caso esclusi oneri aggiuntivi a carico del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Riforma dell'ordinamento
della professione giornalistica**

Art. 1.

(Attività giornalistica)

1. In considerazione del ruolo e della rilevante responsabilità sociale dell'informazione, l'esercizio dell'attività giornalistica è regolato e tutelato dalla presente legge.

2. È attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli strumenti di informazione.

3. È considerata attività giornalistica quella prestata sia a titolo di lavoro dipendente che a titolo di lavoro autonomo.

4. Il giornalista si pone come mediatore intellettuale tra i fatti e documenti e la diffusione della loro conoscenza. È dovere inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti ed è suo diritto insopprimibile la libertà di ricerca delle notizie, di informazione e di critica.

Art. 2.

(Norme deontologiche e diritto di rettifica)

1. Il giornalista nell'esercizio della sua attività ha l'obbligo di osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui, delle norme deontologiche e dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

2. Il giornalista è tenuto a rivelare la fonte delle notizie pubblicate quando ciò sia richiesto da chi abbia un interesse a farlo,

salvo che il giornalista invochi il carattere fiduciario delle stesse a protezione delle persone coinvolte nella notizia o quando la rivelazione delle fonti potrebbe determinare nei loro confronti violazione dei diritti umani o comunque grave pericolo.

3. Lo Statuto di cui all'articolo 6 individua l'organo o gli organi competenti per la formulazione delle regole deontologiche, nonchè per l'applicazione di sanzioni per la loro violazione. Tali sanzioni sono provvisoriamente esecutive anche se impugnate in sede giurisdizionale. Nei procedimenti disciplinari si osservano le norme vigenti sulla trasparenza amministrativa e sul contraddittorio. Alle regole deontologiche dovrà attenersi chiunque, anche se non iscritto all'Albo, svolga a qualsiasi titolo attività giornalistica anche saltuaria.

4. Il Presidente della Commissione nazionale di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, o i responsabili delle sue eventuali articolazioni territoriali, dispongono in via d'urgenza che i direttori responsabili delle testate edite nell'area di propria competenza territoriale, su richiesta della parte offesa, pubblichino la rettifica di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, e all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nei termini e secondo le modalità previsti dagli stessi articoli. In caso di mancato intervento ai sensi del presente comma, l'autore della richiesta di rettifica può comunque chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947 del codice civile, l'azione civile del risarcimento del danno conseguente ad eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione si prescrive nel termine di centottanta giorni dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria.

Art. 3.

(Albo nazionale dei giornalisti, Commissione nazionale di vigilanza e Giurì per la lealtà e la correttezza dell'informazione)

1. Sono istituiti presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'Albo nazionale

dei giornalisti, la Commissione nazionale di vigilanza e il Giurì per la lealtà e la correttezza dell'informazione.

2. All'Albo, la cui tenuta è affidata alla Commissione di cui al comma 1, accede su domanda chiunque abbia conseguito la laurea in Scienze della comunicazione o in Relazioni pubbliche o laurea equipollente, o altra laurea integrata da un corso di specializzazione biennale, svolto presso istituti di istruzione universitaria o altre strutture formative a ciò specificatamente abilitate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Accede altresì su domanda all'Albo chi abbia esercitato come attività prevalente la professione di giornalista per almeno cinque anni nei paesi appartenenti all'Unione europea.

4. Agli iscritti all'Albo che dichiarino di avere svolto nell'anno precedente l'attività giornalistica quale propria attività prevalente viene rilasciata la carta di identità professionale dei giornalisti.

Art. 4.

(Disciplina transitoria)

1. Per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potrà accedere all'Albo anche chi, non provvisto del titolo di studio di cui all'articolo 3, ma in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ed iscritto alla gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) abbia svolto per almeno tre anni consecutivi o quattro anni non consecutivi attività giornalistica a titolo continuativo ancorchè non esclusivo.

Art. 5.

(Iscrizione di diritto all'Albo dei giornalisti)

1. In sede di istituzione dell'Albo, sono iscritti di diritto tutti i giornalisti che, alla

data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nell'elenco professionisti dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria assicura che vi siano inoltre iscritti quei giornalisti pubblicisti che abbiano con un organo di informazione uno dei rapporti regolati dagli articoli 2, 12 o 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I restanti giornalisti pubblicisti sono iscritti di diritto in una apposita sezione. Su loro domanda, da inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad essi si applicano, quando ne ricorrano i presupposti, gli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. Vengono inoltre iscritti all'Albo al compimento del periodo di praticantato quanti alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano la qualifica di praticante.

4. Completate le operazioni di cui al comma 1, e adottato lo Statuto di cui all'articolo 6, l'esistenza dei requisiti obiettivi per l'ammissione all'Albo è accertata dalla Commissione nazionale di vigilanza.

5. A ciascun iscritto all'Albo è rilasciato un documento di riconoscimento.

6. La Commissione nazionale di vigilanza sull'Albo tiene ed aggiorna i seguenti elenchi:

a) l'elenco di coloro che svolgono attività prevalente di *foto-reporter*, di telecinematografo, di addetto ai servizi di informazione telematica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione, nel caso che essi non siano in possesso della carta di cui all'articolo 3, comma 4;

b) l'elenco dei direttori delle pubblicazioni tecniche, scientifiche, commerciali e professionali.

Art. 6.

(Statuto dell'Albo)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria convoca tutti gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in possesso della carta di identità professionale di cui all'articolo 3, comma 4, perchè essi provvedano ad eleggere tra gli iscritti stessi una commissione di 15 membri incaricata di adottare entro i successivi dodici mesi lo Statuto dell'Albo, determinandone gli organi e l'eventuale articolazione territoriale.

2. Lo Statuto determina composizione, durata e funzioni della Commissione nazionale di vigilanza e del Giurì per la lealtà e la correttezza dell'informazione, di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 7.

(Oneri finanziari e rapporti patrimoniali)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento dell'Albo, ivi comprese le spese per il personale, si provvede con le quote annuali versate dagli iscritti.

2. L'Albo e la Commissione subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ordine nazionale e agli Ordini regionali dei giornalisti.

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. Fino all'adozione dello Statuto e delle regole deontologiche, nonchè all'elezione della Commissione nazionale di vigilanza, restano in carica gli organi dell'Ordine dei giornalisti e si applicano le relative regole.

Art. 9.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, incompatibili con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1023

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BEDIN
ED ALTRI

TITOLO I.

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Capo I.

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. All'ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

2. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista in forma autonoma, coordinata o subordinata.

3. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita e che esercitano altre professioni o impieghi pubblici o privati.

4. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo ed alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento di cui all'articolo 68, da un consiglio dell'ordine, secondo le norme della presente legge.

5. Gli ordini regionali e interregionali e l'ordine nazionale dei giornalisti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono

persone giuridiche di diritto pubblico ed enti pubblici non economici.

Art. 2.

(Diritti e doveri)

1. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione.

2. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere, anche attraverso apposita indicazione grafica o mezzi ottici o acustici di evidente percezione, il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale.

3. Sono vietate la pubblicazione delle generalità e delle immagini di minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiate dal reato, nonché la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. È altresì vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata di un minorenne, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza.

4. Devono essere rettificcate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

5. I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 3.

(Composizione dei consigli regionali o interregionali)

1. I consigli regionali o interregionali sono composti da sei professionisti e tre pubblicisti scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4.

(Elezioni dei consigli dell'ordine)

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta agli iscritti, esclusi i sospesi, almeno quindici giorni prima del voto, e pubblicato sui due principali giornali della regione alla quale l'ordine si riferisce, oppure sul periodico organo del consiglio regionale o interregionale, ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in una unica convocazione.

3. L'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

(Votazioni)

1. Il presidente dell'ordine, con proprio provvedimento adottato almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di vota-

zione, sceglie da cinque a trenta scrutatori fra i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo. Il più anziano per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.

2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Il presidente, qualora le esigenze lo richiedano, può integrare l'ufficio elettorale con altri scrutatori.

3. Il segretario dell'ordine o un notaio esercitano le funzioni di segretario di seggio.

4. Per lo svolgimento delle operazioni di voto nei seggi costituiti in sedi distaccate, di cui all'articolo 6, comma 3, il presidente dell'ordine designa tre scrutatori, due dei quali svolgono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di segretario del seggio.

Art. 6.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del consiglio dell'ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

2. Decorse dodici ore, distribuite in due giorni, dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione.

3. I seggi costituiti, fino a un massimo di due, in sedi diverse da quella del consiglio regionale o interregionale dell'ordine, restano aperti un solo giorno, per un massimo di otto ore; in tali seggi si procede esclusivamente alla raccolta delle schede, che vengono portate alla sezione elettorale della città dove ha sede l'ordine regionale e interregionale per essere immesse nelle urne previo riscontro, ad opera di un notaio, del loro numero con quello degli elettori iscritti nell'apposita lista. Solo successivamente a

questa operazione, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Gli iscritti residenti in province diverse da quella dove ha sede il consiglio regionale o interregionale, possono votare presso il seggio elettorale centrale sito nel capoluogo regionale soltanto nella seconda giornata delle votazioni.

4. Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e quelle per il rinnovo del consiglio nazionale dell'ordine, il presidente del seggio, una volta ultimato lo spoglio delle schede riferite al consiglio regionale, può rinviare lo spoglio delle schede riferite al consiglio nazionale alle ore 9 del giorno successivo; in tal caso provvede, presente un notaio, a sigillare le urne contenenti le schede votate, a chiudere e a sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali e i timbri nonchè la sala dello scrutinio.

5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

6. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 7.

*(Durata in carica del consiglio.
Sostituzioni)*

1. I componenti del consiglio regionale o interregionale restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I consiglieri assenti, non per cause di forza maggiore, per un periodo di oltre sei mesi consecutivi decadono e sono sostituiti dai primi dei non eletti nel rispettivo elenco.

3. I componenti nominati ai sensi del comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali)

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. I reclami sono depositati presso il consiglio regionale o interregionale, che provvede entro trenta giorni all'inoltro al consiglio nazionale, e devono essere notificati dai proponenti ai controinteressati tramite ufficiale giudiziario. I controinteressati e il procuratore generale della Corte d'appello del capoluogo di regione ove ha sede il consiglio possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti.

2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il consiglio e sia accolto, il consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

Art. 9.

(Cariche del consiglio)

1. Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente deve essere iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti dell'albo.

2. Le aziende editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa nonchè di telegiornali, le amministrazioni e gli enti pubblici e privati sono tenuti a concedere ai componenti del consiglio regionale o interregionale e del collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 12, i permessi retri-

buiti per il tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni elettive.

Art. 10.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Qualora il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 11.

(Attribuzioni del consiglio)

1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia e tutela l'autonomia della professione del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria;

b) vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge e in particolare esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali in conformità del relativo tariffario, approvato ogni anno dal consiglio nazionale, e ai sensi degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;

l) promuove e favorisce le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti;

m) nomina commissioni consultive e di studio.

Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

2. Il collegio dei revisori controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

3. L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo

ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 14.

(Assemblea straordinaria)

1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'ordine.

2. Nei casi di cui al comma 1 si procede alla convocazione entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15.

(Norme comuni per le assemblee)

1. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. Il segretario può essere sostituito da un notaio.

2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Per le assemblee convocate ai sensi degli articoli 13 e 14, si applica, per quanto ivi non previsto, il disposto dell'articolo 4.

Capo II.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16.

(Consiglio nazionale: composizione)

1. È istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

2. Il consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicitista per ogni ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

3. Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà. Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 2.000 pubblicitisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 2.000 pubblicitisti eccedenti tale numero o frazione di 2.000 superiore alla metà.

4. Per l'elezione dei membri del consiglio nazionale si procede a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

5. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, con le modalità di cui all'articolo 8. In caso di accoglimento del reclamo, il consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perchè da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla. Le operazioni di voto sono organizzate dagli organi del consiglio in carica al momento della convocazione dell'assemblea.

Art. 17.

(Durata in carica del consiglio nazionale - Sostituzioni)

1. Ai componenti del consiglio nazionale dell'ordine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Art. 18.

(Incompatibilità)

1. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio regionale o interregionale e del consiglio nazionale.

2. Il componente di un consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio regionale o interregionale.

Art. 19.

(Cariche)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere, nonchè un comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti. Tra i componenti del comitato esecutivo sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

2. Il consiglio nazionale designa altresì tre giornalisti perchè esercitino le funzioni di revisori dei conti.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti; il vicepresidente è scelto tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti; i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli ordini regionali o presso il consiglio nazionale.

Art. 20.

(Attribuzioni del consiglio)

1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro di grazia e giustizia sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli dell'ordine regionali o interregionali per favorire le iniziative intese

al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei consigli dell'ordine regionali o interregionali ai sensi dell'articolo 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine regionali o interregionali in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro dei praticanti, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro grazia e di giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli dell'ordine regionali o interregionali dai rispettivi iscritti, da riscuotere secondo le modalità previste dalla legge 10 giugno 1978, n. 292;

h) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei consigli dell'ordine regionali e interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività;

i) promuove e coordina, d'intesa con i consigli dell'ordine regionali o interregionali, con le regioni interessate e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentite la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), l'istituzione di scuole di giornalismo aperte a giovani laureati dove si svolge per un biennio la pratica professionale e la cui frequenza a tempo pieno dà diritto di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) cura il massimario delle decisioni e dei provvedimenti dei consigli dell'ordine

regionali e interregionali e dello stesso consiglio nazionale.

Art. 21.

(Attribuzioni al comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del consiglio stesso, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del consiglio, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo stessi ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre disposizioni normative.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.

Capo III.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23.

(Riunioni dei consigli e del comitato esecutivo)

1. Per la validità delle sedute di un con-

siglio regionale o interregionale o del consiglio nazionale dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine, rimane in carica il consiglio uscente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al comitato esecutivo.

Art. 24.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine.

2. Il Ministro può, con decreto motivato, sentito il parere del consiglio nazionale, sciogliere un consiglio regionale o interregionale:

a) che non sia in grado di funzionare regolarmente;

b) quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio;

c) quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 25.

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

TITOLO II.
DELL'ALBO PROFESSIONALE

Capo I.
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 26.
(Albo dei giornalisti)

1. Presso ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.

2. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei giornalisti professionisti, l'altro dei pubblicisti.

3. I giornalisti professionisti e i pubblicisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Art. 27.
(Albo: contenuto)

1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e ad esso è allegato un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

3. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

Art. 28.
(Elenchi speciali)

1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti extracomunitari e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

2. In caso di controversia sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 29.
(Iscrizione nell'elenco dei professionisti)

1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65, sono richiesti:

a) il possesso della laurea in giornalismo o, per chi è in possesso di altre lauree, la frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine per almeno ventiquattro mesi;

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31;

c) l'esito favorevole dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 32.

2. L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al consiglio nazionale, che decide sulla domanda di iscrizione.

Art. 30.
(Rigetto della domanda)

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro

dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 31.

(Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti)

1. La domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato rilasciato dal consiglio nazionale che attesti il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali;
- e) certificato di cittadinanza italiana o comunitaria;
- f) certificato penale.

2. Il consiglio dell'ordine regionale o interregionale può provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza e dell'assenza di precedenti penali del richiedente.

3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

4. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il consiglio dell'ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

Art. 32.

(Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale consiste in una prova scritta e orale in una delle lingue dei Paesi dell'Unione europea e in tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche, previdenziali e contrattuali che hanno attinenza con il giornalismo, con particolare riferimento alla legislazione sulla stampa, il sistema radiotelevisivo e il diritto d'autore, ed alle altre norme di diritto pubblico dell'informazione, del diritto costituzionale e amministrativo, del diritto penale e processuale penale, della storia del giornalismo, anche sotto il profilo economico, e dell'etica professionale.

2. L'esame ha luogo in Roma, innanzi ad una commissione composta di sette membri, di cui:

a) cinque nominati dal consiglio nazionale dell'ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di dieci anni;

b) due nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; quest'ultimo assume le funzioni di presidente della commissione.

3. Qualora gli iscritti all'esame di Stato siano più di 400, la commissione è composta da dodici membri e i componenti di cui al comma 2, lettera a), sono in numero di dieci.

4. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, sono determinate dal regolamento di cui all'articolo 68.

Art. 33.

(Registro dei praticanti)

1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che frequentano il terzo

anno del corso di laurea in giornalismo e coloro che vengono ammessi alle scuole di giornalismo riconosciute dall'ordine.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*. Deve essere altresì corredata da una dichiarazione del preside del corso di laurea in giornalismo oppure del direttore della scuola di giornalismo cui il richiedente sia iscritto.

Art. 34.

(Pratica giornalistica)

1. Coloro che frequentano il corso di laurea in giornalismo devono effettuare, per almeno diciotto mesi nell'ultimo triennio del corso di studi, periodi di formazione consistenti nello svolgimento di attività di laboratorio, di esercitazioni, seminari professionali, *stages* ed altre attività analoghe. Gli *stages* nelle redazioni di quotidiani, di periodici, di agenzie di stampa e di telera-diogornali di emittenti nazionali, regionali o provinciali dovranno svolgersi in regime di convenzione.

2. Coloro che, laureati in altra disciplina, svolgono il praticantato presso una scuola di giornalismo dovranno trascorrere, nelle medesime redazioni di cui al comma 1, un periodo di *stages* non inferiore a sei mesi distribuito nel biennio di durata del corso.

Art. 35.

(Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti)

1. La domanda di iscrizione all'elenco dei pubblicisti deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, da una documentazione comprendente i giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente nonchè i certificati dei direttori delle pubblicazioni medesime, che compro-

vino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

2. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.

Art. 36.

(Giornalisti extracomunitari)

1. I giornalisti extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, purchè abbiano compiuto i ventuno anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, da un'attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

3. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.

Capo II.

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 37.

(Trasferimenti)

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il consiglio dell'ordine nazionale o interregionale procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si

è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvede ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

Art. 38.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio dell'ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo:

a) in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata;

b) in caso di perdita della cittadinanza italiana o comunitaria.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli extracomunitari, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 36 e l'interessato ne faccia domanda.

Art. 39.

(Condanna penale)

1. Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine avvia il procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 48.

Art. 40.

(Cessazione dell'attività professionale)

1. Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, su propria domanda, e ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35.

Art. 41.

(Inattività)

1. È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo tre anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a quattro anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. Nel computo dei termini predetti, non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento degli obblighi militari.

2. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvi i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

Art. 42.

(Reiscrizione)

1. Il giornalista cancellato dall'albo può, dietro sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, la domanda di nuova

iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 43.

(Notificazione delle deliberazioni del consiglio)

1. Le deliberazioni del consiglio regionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 42, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

Art. 44.

(Comunicazioni)

1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la segreteria del consiglio nazionale dell'ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello di cui al comma 1, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al consiglio nazionale.

Capo III.

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI GIORNALISTA

Art. 45.

(Esercizio della professione)

1. Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista, se

non è iscritto nell'albo professionale. La violazione della predetta disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 46.

(Direzione dei giornali)

1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa o di un radioteleggiornale, che siano cittadini italiani o comunitari, devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti, salvo quanto stabilito nell'articolo 47; è fatto salvo il disposto dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Art. 47.

(Direzione affidata a persone non iscritte all'albo)

1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, comprese le agenzie di stampa, o di un teleradiogiornale, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali o del volontariato, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

2. Nei casi previsti dal comma 1, è consentita l'iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani scritti o teleradiotrasmessi, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si dovrà procedere alla nomina a vicedirettore del quotidiano o del periodico di un giornalista professionista o di un pubblicista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35, comma 1.

4. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore

non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

TITOLO III.

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 48.

(Procedimento disciplinare)

1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro dei praticanti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal consiglio regionale o interregionale, ovvero su richiesta del procuratore generale di Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 49.

(Competenza)

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente ai sensi del comma 1, il procedimento disciplinare è rimesso ad altro consiglio dell'ordine, designato dal consiglio nazionale.

Art. 50.

(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine)

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio rimette gli atti ad altro consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; in caso contrario restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio.

2. Le sanzioni sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo.

Art. 52.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

2. L'avvertimento, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio dell'ordine.

3. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

4. Il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere, entro i trenta giorni successivi, di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53.

(Censura)

1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 54.

(Sospensione)

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

Art. 55.

(Radiazione)

1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale, fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

Art. 56.

(Procedimento)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.

2. Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti che gli vengono addebitati e

le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. Il contraddittorio è indiretto.

3. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta; essi sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

4. L'incolpato può ammettere l'addebito e concordare con il consiglio, previo assenso di quest'ultimo, la sanzione disciplinare, rinunciando ad ogni impugnazione. In tale caso la sanzione applicata è ridotta.

5. Si applicano al procedimento disciplinare le norme previste dagli articoli da 1 a 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 57.

(Prescrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo 56, nonchè dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre la metà.

5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 58.

(Reiscrizione dei radiati)

1. L'iscritto che sia stato radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

2. Il consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 56.

TITOLO IV.

DEI RECLAMI CONTRO
LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI
PROFESSIONALI

Art. 59.

(Ricorso al consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione, per i provvedimenti in materia disciplinare, ovvero dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44, per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

3. I ricorsi al consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

4. È istituita in seno al consiglio nazionale una sezione ricorsi la quale ha il compito di istruire e decidere i ricorsi relativi alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dal registro dei praticanti. La sezione è composta da quindici consiglieri nazionali, dei quali non più di due provenienti dal medesimo ordine regionale o interregionale, eletti preferibilmente fra i laureati in giurisprudenza, e dura in carica ventiquattro mesi.

5. In seno al consiglio nazionale sono altresì istituite una sezione disciplinare ed elettorale, di cui fanno obbligatoriamente parte il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'ordine nazionale, nonché una sezione giuridica, una sezione culturale e una sezione amministrativa, i cui componenti durano in carica ventiquattro mesi.

6. Le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento delle sezioni di cui ai commi 4 e 5 sono adottate con il regolamento di cui all'articolo 68.

Art. 60.

(Provvedimenti disciplinari)

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore generale della Repubblica. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e nei termini di cui all'articolo 56. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, comma 1.

Art. 61.

(Deliberazioni del consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine, pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, degli elenchi o dal registro dei praticanti, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono

notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione oggetto del ricorso, nonchè al procuratore generale presso la Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 62.

(Azione giudiziaria)

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 61 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto ovvero, in caso di ricorso in materia elettorale, ove l'elezione contestata si è svolta.

2. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

3. Sia presso il tribunale sia presso la Corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista fra quelli nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente di ciascuna Corte d'appello su designazione del consiglio nazionale dell'ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

4. Il reclamo all'Autorità giudiziaria può essere proposto dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale di Corte d'appello competenti per territorio.

Art. 63.

(Procedimento)

1. Il tribunale e la Corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

2. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

3. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

Art. 64.

(Ricorso per cassazione)

1. Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte degli interessati e del procuratore generale di Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 62, nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Si applica l'articolo 360 del codice di procedura civile.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 65.

(Ammissione di pubblicisti e non laureati all'esame di Stato)

1. I pubblicisti con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, che comprovino con documenti di data certa di avere esercitato per almeno tre anni in maniera esclusiva attività giornalistica ininterrotta e retribuita presso una o più testate giornalistiche, possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 68.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono altresì essere ammessi all'esame di Stato anche candidati non laureati, purchè in possesso di at-

testazione di frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine.

Art. 66.

(Anzianità)

1. Gli iscritti negli elenchi dell'albo e nel registro dei praticanti conservano l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 67.

(Personale degli ordini e del consiglio nazionale)

1. Al personale degli ordini e del consiglio nazionale si applica il trattamento giuridico e economico definito nel contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici.

Art. 68.

(Norme regolamentari)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo definisce le norme di attuazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. In attuazione dell'articolo 1 della presente legge, le norme regolamentari di cui al comma 1 non potranno prevedere l'istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 200 giornalisti di cui non meno di 100 professionisti.

Art. 69.

(Abrogazione di disposizioni incompatibili)

1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 70.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2152

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUSIMANO
ED ALTRI

TITOLO I

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI
O INTERREGIONALI

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. È istituito l'Ordine dei giornalisti.
2. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
3. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista in forma autonoma, coordinata o subordinata.
4. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita e che esercitano altre professioni o impieghi pubblici o privati.
5. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
6. Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico ed enti pubblici non economici.

Art. 2.

(Diritti e doveri)

1. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso.

2. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere, anche attraverso apposita indicazione grafica o mezzi ottici o acustici di evidente percezione, il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve far ricorso nè visivamente nè oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.

3. È vietata la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiati dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza.

4. Devono essere rettifiche le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Con riferimento e con modifica del quinto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dispone in via d'urgenza che i direttori re-

sponsabili delle testate edite nella circoscrizione territoriale di detto Ordine, su richiesta della parte offesa, pubblichino la rettifica di cui allo stesso articolo 8 della legge n. 47 del 1948 e all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nei termini temporali e secondo le modalità previsti dalle leggi citate. In caso di rifiuto motivato di provvedimento da parte del presidente dell'Ordine regionale o interregionale, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

5. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 3.

(Composizione dei Consigli regionali o interregionali)

1. I Consigli regionali o interregionali sono composti da sei professionisti e tre pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4.

(Elezione dei Consigli dell'Ordine)

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione

medesima: avviso spedito per posta agli iscritti, esclusi i sospesi, almeno quindici giorni prima del voto e pubblicato sui due principali giornali della regione, al quale l'Ordine si riferisce, oppure sul periodico organo del Consiglio regionale o interregionale.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in una unica convocazione.

3. L'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

(Votazioni)

1. Il presidente dell'Ordine, con proprio provvedimento, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie da cinque a trenta scrutatori fra i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo. Il più anziano per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.

2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Il presidente, qualora le esigenze lo richiedano, può integrare l'ufficio elettorale con altri scrutatori.

3. Il segretario dell'Ordine o un notaio esercitano le funzioni di segretario di seggio. Nei seggi staccati questa funzione e quella di presidente possono essere svolte da scrutatori a ciò designati dal presidente dell'Ordine in numero di tre.

Art. 6.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

2. Decorse dodici ore, distribuite in due giorni, dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione.

3. I seggi costituiti, fino a un massimo di due, in sedi diverse da quella del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine, restano aperte per un massimo di otto ore, concentrate in un solo giorno, e funzionano con i compiti limitati esclusivamente alla raccolta delle schede, che vengono portate alla sezione elettorale della città dove ha sede l'Ordine regionale e interregionale per essere immesse nelle urne previo riscontro, ad opera di un notaio, del loro numero con quello degli elettori, che sono stati iscritti nell'apposita lista. Solo successivamente a questa operazione, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Gli iscritti residenti nelle province diverse da quella dove ha sede il Consiglio regionale o interregionale, possono votare presso il seggio elettorale centrale sito nel capoluogo regionale soltanto nella seconda giornata delle votazioni.

4. Svolgendosi contemporaneamente le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale con quelle per il rinnovo del Consiglio nazionale dell'Ordine e una volta ultimato lo spoglio delle schede riferite al Consiglio regionale, il presidente del seggio può rinviare lo spoglio delle schede riferite al Consiglio nazionale alle 9 del giorno successivo e in tal caso provvede, presente un notaio, a sigillare le urne contenenti le schede votate, a chiudere e a sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali e i timbri nonchè la sala dello scrutinio.

5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

6. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e

giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 7.

*(Durata in carica del Consiglio.
Sostituzioni)*

1. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I consiglieri assenti, non per cause di forza maggiore, per un periodo di oltre sei mesi consecutivi decadono e sono sostituiti dai primi dei non eletti nel rispettivo elenco.

3. I componenti eletti ai sensi del comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali)

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. I reclami, depositati presso il Consiglio regionale o interregionale, che provvederà entro trenta giorni all'inoltro al Consiglio nazionale, devono essere notificati dai proponenti ai controinteressati tramite ufficiale giudiziario. I controinteressati e il pubblico registro possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti.

2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

Art. 9.

(Cariche del Consiglio)

1. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Le aziende editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa nonchè di telera-diogiornali, le amministrazioni e gli enti pubblici e privati sono tenuti a concedere ai componenti i Consigli regionali e il Collegio dei revisori dei conti i permessi retribuiti per il tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni elettive.

Art. 10.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente, che dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 11.

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia e tutela l'autonomia della professio-

ne del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria;

b) vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demanategli dalla legge e in particolare esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza del relativo tariffario approvato ogni anno dal Consiglio nazionale e degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;

l) promuove e favorisce le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti;

m) nomina commissioni consultive e di studio.

n) interviene per le rettifiche a favore dei cittadini, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4.

Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Ogni Ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

2. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

3. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 14.

(Assemblea straordinaria)

1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

2. La convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15.

(Norme comuni per le assemblee)

1. Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. Il segretario può essere sostituito da un notaio.

2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 si applica in quanto possibile il disposto dell'articolo 4.

CAPO II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16.

(Consiglio nazionale: composizione)

1. È istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

2. Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicitista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

3. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di mille professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni mille professionisti eccedenti tale numero o frazione di mille superiore alla metà.

4. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di duemila pubblicitisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni duemila pubblicitisti eccedenti tale numero o frazione di 2.000 superiore alla metà.

5. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

6. L'assemblea deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

7. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, rispettando le modalità previste dall'articolo 8. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perchè da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia

provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla. Le operazioni di voto sono organizzate dagli organi del Consiglio in carica al momento della convocazione dell'assemblea.

Art. 17.

*(Durata del Consiglio nazionale.
Sostituzioni)*

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica quattro anni, e possono essere rieletti

2. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 18.

(Incompatibilità)

1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

2. Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

Art. 19.

(Cariche)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

3. Designa pure tre giornalisti perchè esercitino le funzioni di revisore dei conti.

4. Il presidente, che rimane in carica quattro anni, deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di Consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

Art. 20.

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro di grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi dell'articolo 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi attraverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli ordini e dei collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia

e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti da riscuotere secondo le modalità previste dalla legge 10 giugno 1978, n. 292;

h) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli degli ordini regionali e interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività;

i) promuove e coordina, d'intesa con i Consigli regionali o interregionali dell'Ordine, le regioni interessate e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) l'istituzione di scuole di giornalismo aperte a giovani laureati, dove si svolge per un biennio la pratica professionale e la cui frequenza a tempo pieno dà diritto di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, articolo 33, comma quinto, della Costituzione;

l) cura il massimario delle decisioni e dei provvedimenti dei Consigli regionali e dello stesso Consiglio nazionale.

Art. 21.

(Attribuzioni al Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

2. In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23.

(Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo)

1. Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

3. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Art. 24.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

2. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che

non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Art. 25.

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

TITOLO II

DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 26.

(Albo: istituzione)

1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

2. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei giornalisti professionisti l'altro dei pubblicisti.

3. I giornalisti professionisti e i pubblicisti che abbiano la loro abituale residenza

fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Art. 27.

(Albo: contenuto)

1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

3. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

Art. 28.

(Elenchi speciali)

1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti extracomunitari e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

2. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 29.

(Iscrizione nell'elenco dei professionisti)

1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: il possesso della laurea in giornalismo o, per chi è in possesso di altre lauree, la frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'Ordine per almeno ventiquattro mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favo-

revole dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 32.

2. L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

Art. 30.

(Rigetto della domanda)

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 31.

(Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti)

1. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato rilasciato dal Consiglio nazionale che attesti il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali;
- e) certificato di cittadinanza italiana o comunitaria;
- f) certificato penale.

2. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si può provvedere d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

4. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

Art. 32.

(Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale)

1. L'esame di Stato, di cui all'articolo 29, consiste in una prova scritta e orale, in una delle lingue dei Paesi della Unione europea, di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche, previdenziali e contrattuali che hanno attinenza con il giornalismo, del diritto pubblico dell'informazione, comprendente la legislazione sulla stampa, sul diritto d'autore, sull'editoria e sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, del diritto costituzionale e amministrativo, del diritto penale e processuale penale, della storia del giornalismo, anche sotto il profilo economico e dell'etica professionale.

2. L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di dieci anni. Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della Corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame. I commissari giornalisti saranno in numero doppio, quando gli iscritti all'esame di Stato superano il numero di quattrocento.

3. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

Art. 33.

(Registro dei praticanti)

1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che frequentano il terzo anno del corso di laurea in giornalismo e coloro che vengono ammessi alle scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata da una dichiarazione del preside del corso di laurea in giornalismo oppure dal direttore della scuola di giornalismo.

Art. 34.

(Pratica giornalistica)

1. Coloro che frequentano il corso di laurea in giornalismo devono nell'ultimo triennio trascorrere periodi di formazione, comprendente attività di laboratorio e di esercitazione, seminari professionali e *stages*, per almeno diciotto mesi. Gli *stages* nelle redazioni di quotidiani, di periodici, di agenzie di stampa e di teleradiogiornali di emittenti nazionali, regionali o provinciali dovranno svolgersi in regime di convenzione ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996.

2. Coloro che, laureati in altra disciplina, svolgono il praticantato presso una scuola di giornalismo dovranno trascorrere nelle

medesime redazioni un periodo di *stage* non inferiore a sei mesi distribuito nel biennio di durata del corso.

Art. 35.

*(Modalità d'iscrizione
nell'elenco dei pubblicisti)*

1. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

2. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.

Art. 36.

(Giornalisti extracomunitari)

1. I giornalisti extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i ventuno anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 31 oltre che da un'attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

3. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.

CAPO II.

DEI TRASFERIMENTI
E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 37.

(Trasferimenti)

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

Art. 38.

(Cancellazione dall'Albo)

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana o comunitaria.

2. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli extracomunitari, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.

Art. 39.

(Condanna penale)

1. Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio dell'Ordine inizia un procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 48.

Art. 40.

(Cessazione dell'attività professionale)

1. Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

2. In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

Art. 41.

(Inattività)

1. È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.

2. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

Art. 42.

(Reiscrizione)

1. Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 43.

(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio)

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 42, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

Art. 44.

(Comunicazioni)

1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI GIORNALISTA

Art. 45.

(Esercizio della professione)

1. Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 46.

(Direzione dei giornali)

1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa o di un radioteleggiornale, cittadini italiani o comunitari, devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti nell'elenco dei pubblicisti, salvo quanto stabilito nell'articolo 47.

2. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore e il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Art. 47.

(Direzione affidata a persone non iscritte all'albo)

1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, comprese le agenzie di stampa, o di un teleradiogiornale, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali o del volontariato, può essere af-

fidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di un mutamento ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono titolo per l'iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani scritti o teleradiotrasmessi, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate alla contemporanea nomina di vicedirettore del quotidiano o del periodico di un giornalista professionista o di un pubblicista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35.

4. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 48.

(Procedimento disciplinare)

1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 49.

(Competenza)

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 50.

(Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine)

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

4. Il Consiglio competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

2. Esse sono:

a) l'avvertimento;

- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

Art. 52.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o mancanza di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

2. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

3. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

4. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53.

(Censura)

1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 54.

(Sospensione)

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

Art. 55.

(Radiazione)

1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

Art. 56.

(Procedimento)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

2. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

3. L'incolpato può ammettere l'addebito e concordare con il Consiglio regionale, previo assenso di quest'ultimo, la sanzione disciplinare, rinunciando ad ogni impugnazione. In tal senso la sanzione applicata è ridotta.

Art. 57.

(Notificazione)

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e sono notificati all'interessato e al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 58.

(Prescrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da perseguirsi nei modi di cui all'articolo 57, nonchè dalle discolpe presentate per diritto dall'incolpato.

4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre la metà.

5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 59.

(Reiscrizione dei radiati)

1. Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

2. Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

TITOLO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 60.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

2. Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

3. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo

4. È istituita in seno al Consiglio nazionale una sezione ricorsi la quale ha il compito di istruire e decidere i ricorsi relativi alla iscrizione o cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro dei praticanti. La sezione è composta da quindici consiglieri nazionali - dei quali non più di due provenienti da un solo Ordine regionale - eletti preferibilmente fra i laureati in giurisprudenza e dura in carica ventiquattro mesi.

5. In seno al Consiglio nazionale sono altresì istituite una sezione disciplinare ed elettorale, di cui fanno obbligatoriamente parte il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'Ordine nazionale, nonchè una sezione giuridica, una sezione culturale e una sezione amministrativa, i cui componenti durano in carica ventiquattro mesi. Le attività delle sezioni saranno stabilite con il regolamento di esecuzione della legge.

Art. 61.

(Provvedimenti disciplinari)

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore generale della Repubblica. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, comma 1.

Art. 62.

(Deliberazioni del Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonchè al Procuratore generale presso lo Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

Art. 63.

(Azione giudiziaria)

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 62 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.

2. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte di appello competente per il territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

3. Sia presso il tribunale sia presso la Corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'ini-

zio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

4. Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

Art. 64.

(Procedimento)

1. Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

2. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

3. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

Art. 65.

(Ricorso per cassazione)

1. Avverso le sentenze della Corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

(Iscrizione dei pubblicisti nell'elenco dei professionisti)

1. I pubblicisti, se comprovino con documenti di data certa di avere per almeno due anni esercitato attività giornalistica ininter-

rotta e retribuita presso un giornale quotidiano o periodico, presso un'agenzia di stampa, un telegiornale o un radiogiornale, dotato di adeguata struttura redazionale, possono chiedere, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, di essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti.

Art. 67.

(Conservazione della qualifica e anzianità da parte degli iscritti all'albo)

1. Gli iscritti negli elenchi dell'albo e nel registro conservano la qualifica e l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 68.

(Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale)

1. Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nelle leggi sul pubblico impiego. Al personale si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici.

Art. 69.

(Norme regolamentari)

1. Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1, non potrà farsi luogo all'istituzione di consigli regionali o interregionali cui non appartengano almeno duecento giornalisti di cui non meno di cento professionisti.

Art. 70.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 71.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2243

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE MAZZUCA
POGGIOLINI

—

TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I

DELLA STRUTTURA DELL'ORDINE

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. L'Ordine dei giornalisti è costituito per:

a) la tutela del diritto costituzionale della libertà di stampa;

b) l'osservanza delle norme di deontologia necessarie per la trasparenza, la correttezza e la completezza dell'informazione, bene primario di ogni società democratica;

c) il rispetto dei principi all'uopo contenuti nella Carta dei doveri dei giornalisti, adottata l'8 luglio 1993 a Roma dalla Federazione nazionale della stampa italiana e approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine, nella Carta di Treviso su minori e informazione, approvata il 5 ottobre 1990 dal Consiglio nazionale dell'Ordine, e nell'allegato costituito dal *Vademecum* approvato il 25 novembre 1995, nonché per la migliore osservanza del diritto di rettifica da parte dei cittadini;

d) la qualificazione e formazione permanente di tutti gli operatori dell'informazione.

2. Fondato sugli articoli 2 e 18 della Costituzione, l'Ordine dei giornalisti è l'organo di tutela, autogoverno e autodisciplina dei giornalisti nell'interesse del cittadino ad una libera informazione. La qualificazione e la necessità di requisiti specifici per gli operatori dell'informazione, che hanno scelto di svolgere la professione giornalistica, sono garanzia di rafforzamento della libertà di stampa e di rispetto del codice deontologico e non sono in contrasto con il dettato costituzionale sulla libera espressione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

2. L'Ordine nazionale dei giornalisti si articola in ordini regionali o interregionali. L'Ordine nazionale e gli ordini regionali o interregionali sono persone giuridiche a base associativa, retti rispettivamente da un Consiglio nazionale e da consigli regionali o interregionali. L'Ordine nazionale e gli ordini regionali o interregionali sono disciplinati da uno statuto adottato dal Consiglio nazionale, di cui all'articolo 6, con la maggioranza semplice dei votanti e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana. Il Consiglio nazionale procede alla revisione dello statuto su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno un terzo dei consigli regionali o interregionali.

3. All'Ordine appartengono i giornalisti iscritti in distinti albi regionali o interregionali, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(Diritti e doveri dei giornalisti)

1. È compito degli ordini garantire, anche attraverso la funzione disciplinare, il diritto-dovere dei giornalisti di cercare, ricevere e diffondere informazioni mantenendo alti il prestigio, il decoro, l'immagine e l'autonomia della professione giornalistica e la fidu-

cia di lettori ed ascoltatori verso la stessa. In particolare è compito dell'Ordine assicurare che il giornalista rispetti i seguenti doveri:

a) fornire, con lealtà e buona fede, una informazione accurata, completa e obiettiva;

b) rettificare le notizie che risultino inesatte e porre rimedio agli errori;

c) non presentare come fatti i propri commenti o le proprie ipotesi, pur nella piena libertà di esprimere la propria opinione;

d) porre i lettori o gli ascoltatori in grado di distinguere l'informazione giornalistica dal messaggio pubblicitario con specifiche indicazioni grafiche o particolari mezzi ottici;

e) rispettare la personalità altrui e in particolare quella dei minori, non pubblicando generalità e immagini pregiudizievoli dei loro diritti;

f) non pubblicare o trasmettere immagini raccapriccianti o dettagli morbosi, se non per motivi di interesse storico o scientifico che spetta al giornalista valutare;

g) non divulgare nomi delle vittime e particolari non necessari in vicende di violenza carnale;

h) sottolineare, in ogni caso in cui se ne presenti l'occasione, la presunzione di non colpevolezza garantita dalla Costituzione per i soggetti indagati o imputati;

i) servirsi di metodi leali per ottenere notizie o immagini;

l) non utilizzare a proprio fine o profitto informazioni di carattere finanziario di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione;

m) non accettare incarichi o trattamenti di favore che possano condizionare l'autonomo esercizio della professione giornalistica;

n) riportare i fatti che riguardano la propria azienda editoriale e gli eventuali soci della stessa con la medesima obiettività che deve usare con altri soggetti;

o) mantenersi libero da qualsiasi interesse o dovere che lo ponga in diretto contrasto con i doveri derivanti dalla propria attività professionale.

2. L'adempimento di tali doveri e la libertà di opinione e di espressione del giornalista non possono essere limitati da obblighi contrattuali con aziende editoriali.

3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti titolari di incarichi pubblici hanno il dovere di fornire ai giornalisti leale collaborazione per lo svolgimento della propria attività professionale e di non opporre il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, industriale o professionale se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. I giornalisti non possono essere obbligati, nè da una pubblica autorità nè dall'impresa editoriale cui siano contrattualmente vincolati, a fornire notizie su quanto hanno conosciuto per ragioni professionali, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte.

Art. 3.

(Definizione di attività giornalistica)

1. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento, alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso messaggi scritti, verbali, visivi o grafici destinati ad organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso.

2. È comunque elemento caratterizzante la prestazione giornalistica il libero, creativo e responsabile apporto personale e, pertanto, non costituisce attività giornalistica l'elaborazione e trasmissione di messaggi pubblicitari o promozionali o di contenuto commerciale, ad eccezione della comunicazione prodotta nell'ambito delle istituzioni e degli enti locali.

3. Fatto salvo il diritto di ogni cittadino di manifestare liberamente le proprie opinioni anche attraverso i mezzi di informazione, nessuno può usare il titolo nè esercitare la professione di giornalista negli uffici stampa, pubblici o privati, negli organi di informazione scritti, audiovisivi o telematici, nelle agenzie di stampa, nelle agenzie di servizi di informazione scritta, audiovisiva o telematica, se non è iscritto all'albo dei giornalisti o negli elenchi annessi. La violazione di tale disposizione è punita a norma di legge, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 4.

(Ordini regionali o interregionali)

1. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti sono esercitate in ciascuna regione o gruppo di regioni da un consiglio dell'ordine dei giornalisti.

2. Lo statuto disciplina la composizione dei consigli, le ineleggibilità e le incompatibilità per i giornalisti candidati o eletti a cariche negli ordini dei giornalisti, nonchè casi e modi per la convocazione dell'assemblea degli iscritti, dell'assemblea annuale per l'approvazione dei bilanci e di assemblee straordinarie su argomenti determinati.

3. Lo statuto stabilisce altresì le norme per la elezione dei consigli, la convocazione degli iscritti, la votazione, lo scrutinio dei voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione dei consigli e lo svolgimento dei loro lavori. I componenti dei consigli restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

4. Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito ed eletto secondo le norme previste dallo statuto che ne determina altresì le funzioni.

Art. 5.

(Attribuzioni del consiglio regionale o interregionale)

1. Il consiglio regionale o interregionale svolge le seguenti attribuzioni:

a) tutela l'autonomia della professione e la libertà del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per il mantenimento del decoro della professione;

b) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti ed esercita la funzione disciplinare adottando i relativi provvedimenti;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

d) vigila per la tutela del titolo di giornalista e per il legale esercizio della professione, svolgendo le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo;

e) cura la tenuta dell'albo e il costante aggiornamento del registro dei praticanti e degli elenchi speciali annessi, disponendo le relative iscrizioni e cancellazioni. A tal fine, il consiglio può richiedere periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche, agli enti e alle autorità competenti le notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'albo; gli interessati, le aziende, gli enti e le autorità predetti sono tenuti a fornirle;

f) promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e perfezionamento professionale, tecnico e culturale degli iscritti;

g) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni o le controversie insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale tra gli iscritti e tra questi e i terzi;

h) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza delle relative tariffe, ai sensi degli articoli 2233 del codice civile e degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;

i) fissa, con l'osservanza del limite determinato dal Consiglio nazionale, le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo e determina i contributi per l'iscrizione nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi all'albo e per il rilascio dei certificati;

l) provvede all'amministrazione dei beni appartenenti all'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti nelle forme previste dallo statuto;

m) provvede a quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto dell'Ordine;

n) può agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi generali degli iscritti;

o) provvede alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti.

Art. 6.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, con sede a Roma, coordina l'attività degli ordini e svolge le funzioni di cui all'articolo 7. In rappresentanza degli iscritti negli albi assume altresì le iniziative volte alla salvaguardia della libertà di informazione sancita dalla Costituzione nonché le iniziative, anche in sede giudiziaria, idonee alla tutela dell'autonomia e della dignità della professione e degli interessi morali, culturali e professionali della categoria.

2. Lo statuto prevede la composizione del Consiglio nazionale, gli organi dello stesso nonché le norme per la votazione, lo scrutinio dei voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio nazionale e degli altri organi collegiali.

3. I componenti del Consiglio nazionale dell'ordine restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

4. Lo Statuto prevede una Consulta dei presidenti degli ordini presieduta dal presi-

dente del Consiglio nazionale, con compiti di promozione e di coordinamento delle attività degli ordini stessi.

5. Le aziende editoriali, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti o aziende da cui dipendano componenti dei consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale sono tenuti a concedere agli stessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della loro funzione.

Art. 7.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme e dallo statuto, esercita le seguenti attribuzioni:

a) studia e segnala al Parlamento e al Governo innovazioni e proposte legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione e l'informazione giornalistica;

b) coordina, anche mediante apposite direttive, le attività degli ordini, decide sui conflitti di competenza fra gli stessi ed esercita la vigilanza sul loro regolare funzionamento, chiedendo a tal fine gli atti e le notizie che ritiene opportuni;

c) dà parere al Ministro di grazia e giustizia sullo scioglimento dei consigli;

d) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo, dal registro dei praticanti e dagli elenchi annessi all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei vari organi;

e) promuove e coordina ricerche e iniziative di carattere professionale con particolare riferimento a quelle intese a favorire la formazione e l'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale del giornalista;

f) controlla e vigila sull'osservanza e il rispetto della legge professionale;

g) determina, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del proprio

funzionamento e stabilisce, ogni biennio, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare massimo delle quote annuali dovute dagli iscritti ai consigli;

h) cura il massimario delle delibere del Consiglio nazionale e dei consigli regionali o interregionali per contribuire alla uniformità degli indirizzi giurisprudenziali;

i) provvede ogni biennio alla pubblicazione in un unico elenco nazionale dei singoli albi regionali o interregionali;

l) determina e aggiorna i principi e le norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione e raccoglie sistematicamente la giurisprudenza professionale in materia deontologica; il Consiglio, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, può segnalare ai consigli regionali o interregionali fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;

m) riconosce, mediante apposite convenzioni, gli istituti, pubblici e privati, idonei alla formazione, teorica e pratica, alla professione giornalistica e all'aggiornamento e perfezionamento professionale, dopo averne accertato la validità e la conformità agli indirizzi predeterminati;

n) determina, con proprio regolamento, le caratteristiche redazionali, organizzative ed editoriali delle strutture abilitate allo svolgimento del tirocinio professionale e ne formula annualmente, sulla base delle deliberazioni assunte dai consigli, un elenco nazionale;

o) determina ogni anno la tabella, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che la rende vincolante, dei compensi minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti;

p) può agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi generali della categoria;

q) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

CAPO II

DEGLI ORGANI DI GARANZIA

Art. 8.

(Giurì per la lealtà e la correttezza dell'informazione)

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un Giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, a cui i soggetti che si ritengano ingiustamente danneggiati da notizie, articoli, servizi pubblicati o diffusi da organi di informazione o di comunicazione di massa, possono rivolgersi per ottenere dall'editore e dal giornalista il risarcimento del danno, unicamente nella forma della rettifica o in altra forma che sia ritenuta idonea a ristabilire presso l'opinione pubblica l'immagine e la dignità del ricorrente.

2. La rettifica è pubblicata o trasmessa con tempestività e appropriato rilievo.

3. Il ricorso di cui al comma 1, presentato per iscritto entro quindici giorni dalla diffusione della notizia, comporta la rinuncia di ogni altra ragione risarcitoria da parte del ricorrente. Preclude altresì il ricorso al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Il ricorso alla predetta procedura deve essere accettato dalle parti. La comparizione comporta accettazione della procedura stessa.

5. Qualora il giornalista rifiuti la procedura arbitrale, il Giurì trasmette l'istanza all'ordine di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi degli articoli 21 e seguenti della presente legge. Il lodo deve essere reso entro quindici giorni dalla domanda e deve contenere le modalità di pubblicazione dello stesso, tali da garantire l'effettivo risarcimento del danno.

6. È ammessa l'assistenza di difensori iscritti all'Ordine degli avvocati.

Art. 9.

(Impugnazione del lodo)

1. Avverso il lodo è ammessa l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile; il ricorso non sospende l'esecuzione immediata del provvedimento. L'esecuzione del lodo può essere sospesa, o non coltivata, unicamente su istanza del ricorrente.

2. Il Giurì può, se lo ritiene necessario, integrare il contraddittorio nei confronti di altri interessati; in tal caso il termine per rendere la decisione decorre dall'ultimo termine degli avvisi ai terzi, effettuati a cura del Consiglio stesso.

3. Il lodo può altresì prevedere che altri organi di informazione o di comunicazione di massa, che hanno diffuso quanto oggetto di ricorso, siano anch'essi tenuti a porre in esecuzione la decisione.

4. Il Giurì trasmette copia del lodo all'ordine di appartenenza del giornalista per l'eventuale promozione dell'azione disciplinare e al Consiglio nazionale.

Art. 10.

(Composizione del Giurì)

1. Il Giurì è costituito da collegi arbitrali composti da un presidente effettivo e uno supplente, nonché da quattro membri effettivi e quattro supplenti. I presidenti sono nominati dai presidenti di corte d'appello delle città sedi di ordini regionali o interregionali dei giornalisti, scelti fra magistrati a riposo o avvocati patrocinanti in Cassazione; due membri effettivi e due membri supplenti vengono nominati dal Consiglio nazionale, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana, scelti tra giornalisti con almeno quindici anni di iscrizione all'albo; due membri effettivi e due membri supplenti vengono nominati dal Garante per

la radiodiffusione e l'editoria e scelti fra professori ordinari di materie giuridiche e della comunicazione nelle università. I supplenti intervengono in caso di mancanza, impedimento o incompatibilità dei titolari.

2. I componenti del Giurì esercitano le loro funzioni in piena autonomia, secondo il principio del libero convincimento. Essi durano in carica per il periodo di tre anni e sono ulteriormente nominabili una sola volta.

3. Alle esigenze di funzionamento del Giurì provvede il Consiglio nazionale. Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario del Consiglio nazionale o da suo delegato scelto fra i componenti il Consiglio nazionale.

Art. 11.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine nello svolgimento delle attribuzioni espressamente demandate dalla legge. Egli può, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio nazionale, o su segnalazione dello stesso, proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento, con decreto motivato, di un consiglio regionale o interregionale. Il provvedimento può essere adottato quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio, quanto lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, persista nel violarli. Con lo stesso decreto il Presidente della Repubblica nomina, scegliendo fra tre giornalisti designati dal Consiglio nazionale, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di nomina.

TITOLO II
DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 12.

(Albo dei giornalisti)

1. Il titolo di giornalista si acquisisce dopo aver superato l'esame di Stato e conseguita l'iscrizione all'albo. Dopo cinque anni dall'iscrizione il giornalista è tenuto a presentare una dichiarazione che attesti l'avvenuta opzione per l'esercizio della professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e retribuita.

2. Coloro che hanno optato per l'esercizio di altra professione o impiego pubblico o privato e comunque sono iscritti ad altro albo o ordine professionale, svolgendo attività giornalistica in modo non esclusivo, sono iscritti al registro dei collaboratori di cui all'articolo 13. In qualsiasi momento coloro che hanno superato l'esame di Stato possono richiedere la reiscrizione all'albo se optano per l'esercizio esclusivo della professione giornalistica.

3. Lo *status* e le prerogative professionali di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'elenco dei professionisti e all'elenco dei pubblicisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolati dalle norme transitorie di cui all'articolo 39.

4. Ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale cura la tenuta dell'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.

5. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscri-

zione. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

6. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione.

7. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera che costituisce documento di identificazione ai sensi dell'articolo 292 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

8. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la segreteria del Consiglio nazionale e presso il Ministero di grazia e giustizia.

9. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione è data comunicazione entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello e al Consiglio nazionale.

Art. 13.

(Elenchi speciali)

1. All'albo sono annessi:

a) il registro dei collaboratori di organi di informazione che esercitano altra professione o impiego pubblico o privato e svolgono attività giornalistica in modo non esclusivo;

b) il registro dei praticanti;

c) l'elenco dei giornalisti stranieri residenti in Italia;

d) l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la qualifica di direttore responsabile di organi di informazione a carattere tecnico o religioso;

e) l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la qualifica di direttore responsabile di pubblicazioni o radioteleggiornali di partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di volontariato.

Art. 14.

(Iscrizione all'albo)

1. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione professionale ed essere iscritti all'albo coloro i quali siano cittadini italiani o comunitari, abbiano il godimento dei diritti civili, e:

a) abbiano conseguito la laurea in giornalismo presso università convenzionate con il Consiglio nazionale dell'ordine, ai sensi della normativa vigente;

b) siano in possesso di altra laurea o titolo equipollente e abbiano conseguito un diploma di perfezionamento o di specializzazione post-univeritaria in giornalismo presso strutture formative, pubbliche e private, riconosciute dal Consiglio nazionale dell'ordine;

c) siano in possesso di diploma di scuola media superiore e abbiano effettuato un periodo di pratica professionale svolta in forma autonoma, coordinata o subordinata, di almeno trentasei mesi presso strutture giornalistiche riconosciute idonee dal Consiglio nazionale.

Art. 15.

(Pratica professionale e registro dei praticanti)

1. Coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica sono iscritti al registro dei praticanti annesso all'albo.

2. Le modalità per l'iscrizione al registro e per lo svolgimento del tirocinio professionale sono determinate dal Consiglio nazionale dell'ordine d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 16.

(Esame di Stato per l'abilitazione professionale)

1. L'accertamento della idoneità professionale consiste nella valutazione di una o più prove di tecnica e pratica del giornalismo, integrate dalle conoscenze attinenti l'attività giornalistica, nonché delle norme giuridiche e deontologiche necessarie al corretto esercizio della professione.

2. L'esame deve sostenersi, presso la sede o le sedi prescelte con deliberazione del Consiglio nazionale, innanzi ad una o più commissioni composte ciascuna da sette membri, di cui quattro giornalisti designati dal Consiglio nazionale, sentita la Federazione nazionale alla stampa italiana, e scelti fra i giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni e che non ricoprono cariche in alcun organismo rappresentativo di categoria; un magistrato di tribunale o di corte d'appello designato dal presidente della corte d'appello della città in cui si svolgono gli esami; un professore universitario designato dal rettore; un esperto in comunicazioni di massa designato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

3. Con le stesse modalità sono nominati commissari supplenti in numero pari a quello dei titolari.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono determinate dal Consiglio nazionale.

Art. 17.

(Modalità d'iscrizione al registro dei collaboratori giornalistici)

1. Possono essere iscritti al registro dei collaboratori giornalistici coloro i quali:

a) abbiano superato l'esame di Stato e optato per l'esercizio di altre professioni svolgendo attività giornalistica in forma non esclusiva;

b) siano in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore e abbiano svolto attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno tre anni comprovata dal deposito presso l'ordine regionale o interregionale di giornali, periodici contenenti scritti redatti dal richiedente l'iscrizione, o altra documentazione relativa all'attività giornalistica svolta, e di certificati a firma dei direttori delle pubblicazioni e dei telera-diogornali.

2. Il consiglio regionale o interregionale dell'ordine esamina la domanda di iscrizione e l'accoglie qualora sussistano:

a) fondamentali requisiti di qualità dell'attività giornalistica;

b) la congruità del compenso stabilito per la prestazione d'opera corrispondente almeno al minimo delle tariffe;

c) la periodicità, almeno trimestrale, dei pagamenti e dei conseguenti versamenti fiscali obbligatori.

Art. 18.

(Iscrizioni all'albo, nei registri e negli elenchi)

1. Le ulteriori modalità per l'iscrizione all'albo, nei registri e negli elenchi annessi e la documentazione da allegare sono determinate dal Consiglio nazionale e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'iscrizione all'albo, ai registri e agli elenchi è deliberata dal competente consiglio regionale o interregionale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

3. Non possono essere iscritti all'albo, nei registri e negli elenchi coloro che abbiano riportato condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la

durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

4. Le deliberazioni del consiglio regionale o interregionale di rifiuto di iscrizione, di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi o di diniego di nuova iscrizione devono essere motivate e notificate all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario entro dieci giorni dalla deliberazione e comunicate all'associazione regionale di stampa territorialmente competente.

Art. 19.

(Esclusione dall'albo)

1. Il consiglio dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione.

2. Nel caso di cancellazione dovuta a perdita della cittadinanza italiana o comunitaria, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per cittadini extracomunitari, qualora ricorrano le condizioni previste e ne faccia domanda.

3. È radiato di diritto dall'albo chi abbia riportato condanne penali che comportino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

4. Nel caso di condanna che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del provvedimento.

5. Qualora la sospensione si protragga per oltre cinque anni, il consiglio dell'ordine, sentito l'interessato e le associazioni regionali di stampa, provvede alla sua radiazione dall'albo.

6. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il consiglio dell'ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal titolo III.

Art. 20.

(Cessazione dell'attività professionale)

1. È sospeso dall'albo il giornalista che non esercita più la professione come attività esclusiva ed è iscritto, a domanda, al registro dei collaboratori se assume rapporti di collaborazione giornalistica in maniera continuativa e retribuita.

2. In ogni caso costituisce causa di sospensione:

a) l'iscrizione ad altri albi professionali;

b) la qualifica di imprenditore, di amministratore unico o socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi ad oggetto attività commerciale a scopo di lucro, eccezione fatta per società costituite fra giornalisti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) lo svolgimento di attività editoriali, commerciali, di amministrazione e pubblicitarie, anche se effettuate per organi di informazione, qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e discontinua;

d) l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, pubblico o privato, che non siano di natura specificamente giornalistica.

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 21.

(Procedimento disciplinare)

1. Sono sottoposti a procedimento disciplinare gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro che non osservino i doveri previsti dalla presente legge o che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal consiglio regionale o interregionale o anche su richiesta del procuratore generale del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio.

3. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente, al Consiglio nazionale dell'ordine e alla Federazione nazionale della stampa italiana dell'inizio di ogni procedimento penale nei confronti degli iscritti all'ordine.

Art. 22.

(Sede competente)

1. La competenza del giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il giornalista sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Se questi è membro di tale consiglio o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare è rimesso dal Consiglio nazionale al consiglio regionale o interregionale avente sede più vicina a quella del consiglio ove il giornalista è iscritto.

3. Se il giornalista è componente del Consiglio nazionale o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare non ha luogo presso il consiglio regionale o interregionale ove è stato eletto, ma è rimesso dal Consiglio nazionale al consiglio regionale o interregionale avente sede più vicina a quella del consiglio ove il giornalista è eletto.

4. Il consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto in altro ordine, deve darne immediata comunicazione a quello di appartenenza ed alla associazione regionale di stampa.

5. Quando il comportamento riguarda più giornalisti, ciascuno dei quali iscritto in ordini regionali o interregionali diversi, la competenza per l'azione disciplinare spetta all'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 23.

(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine)

1. I componenti del consiglio hanno l'obbligo di astenersi secondo l'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile. L'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 56 del codice di procedura civile è concessa dal consiglio di appartenenza.

2. Nei casi in cui è fatto obbligo ai componenti del consiglio di astenersi, può essere proposta ricusazione fino al giorno precedente a quello fissato per l'audizione dell'incolpato. Sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio rimette gli atti al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 24.

(Sanzioni disciplinari)

1. Costituiscono sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

2. Ai fini della sanzione, il consiglio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e in particolare della gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento successivo al fatto.

Art. 25.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento è disposto in caso di infrazione di lieve entità. Esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell'interessato ai principi di correttezza e di rispetto dell'etica professionale e nel richiamo a non persistere nel comportamento medesimo. È comunicato al giornalista per iscritto dal presidente del consiglio dell'ordine.

2. Il provvedimento è deliberato senza l'osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare; l'iscritto tuttavia può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato il procedimento disciplinare.

Art. 26.

(Deplorazione)

1. La deplorazione è disposta nel caso di infrazione alla correttezza e all'etica professionale che, pur se di rilevante entità, comporta il convincimento, desunto dalla circostanza del fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione. Essa è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 29.

Art. 27.

(Sospensione)

1. La sospensione dall'esercizio della professione è disposta nel caso di infrazione grave alla correttezza o all'etica professionale o nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso il decoro e la dignità professionali. Essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'albo, per un periodo non infe-

riore a due mesi e non superiore ad un anno.

2. La sospensione è altresì disposta nel caso di morosità dell'iscritto nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine per tre anni consecutivi.

3. In pendenza di procedimento disciplinare quando, per la gravità del fatto contestato, la continuazione dell'attività professionale può arrecare grave pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio dell'ordine può deliberare la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

4. Il provvedimento di sospensione cautelare decade qualora, trascorso il termine massimo di tre mesi dalla sua deliberazione, non sia intervenuta la decisione disciplinare. Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della sospensione.

5. Il consiglio dispone, in ogni caso, la sospensione cautelare quando, nei confronti dell'incolpato, sia stato emesso dall'autorità giudiziaria provvedimento limitativo della libertà personale e fino a quando lo stesso non sia revocato o annullato.

6. La sospensione cautelare, salvo nei casi in cui essa consegue alla limitazione della libertà personale disposta dall'autorità giudiziaria, non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo di suoi difensori.

7. Il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale ma il gravame non ne sospende l'esecutività.

Art. 28.

(Radiazione)

1. La radiazione è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale e il decoro della categoria, ovvero, dopo avere subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia

commesso altra grave infrazione incompatibile con la sua permanenza nell'Ordine.

2. La radiazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione dell'appartenenza all'Ordine.

3. La radiazione è altresì disposta nel caso in cui l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'articolo 27, persiste per un altro anno nell'inadempienza dei suoi obblighi contributivi.

Art. 29.

(Procedimento)

1. Avuta notizia del fatto, il presidente del consiglio dell'ordine comunica all'interessato gli addebiti e designa un consigliere istruttore. Il consigliere designato deve, entro trenta giorni dall'incarico, svolgere una verifica preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti denunciati, ai fini di una valutazione della sussistenza dei presupposti minimi per il procedimento disciplinare. L'interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive e può chiedere di essere ascoltato.

2. Compiuta la verifica preliminare, il consigliere designato richiede al consiglio l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare con la fissazione della data per l'audizione dell'incolpato e per lo svolgimento del giudizio precisando gli addebiti.

3. Il presidente, con atto notificato all'incolpato, sulla base delle indicazioni del consigliere designato, gli contesta i fatti che vengono addebitati e le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per la difesa.

4. L'atto notificato deve contenere:

- a) le generalità dell'incolpato;
- b) la menzione degli addebiti;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
- d) l'avvertimento che l'inquisito può essere assistito da un difensore e che, in ca-

so di mancata comparizione, si procederà in sua assenza;

e) l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;

f) il termine entro il quale l'incolpato e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti e indicare testimoni.

5. Degli atti di assunzione delle prove e della deposizione dell'incolpato è redatto verbale in forma integrale. Se nel corso del procedimento sono raccolte prove o acquisiti documenti dopo che l'incolpato ha reso le sue dichiarazioni, tali documenti e tali prove devono essere messi a disposizione dell'incolpato o del suo difensore con un termine non inferiore a quindici giorni per formulare la propria difesa in ordine agli elementi così raccolti. L'incolpato e il suo difensore hanno comunque diritto di chiedere di essere sentiti dopo la raccolta di tutte le prove e prima della decisione finale.

6. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

7. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

a) il proscioglimento per l'insussistenza degli addebiti mossi;

b) l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 24.

Art. 30.

(Procedimento disciplinare e procedimento penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito secondo procedure e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Qualora il procedimento disciplinare sia connesso all'accertamento di un fatto e della responsabilità dell'incolpato, oggetto di un'indagine penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al

termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto della responsabilità dell'incolpato.

Art. 31.

(Ammissione di responsabilità)

1. Il giornalista sottoposto a procedimento può ammettere la sua responsabilità e concordare con il consiglio, se quest'ultimo acconsente, tenuto conto dell'addebito, una sanzione disciplinare ridotta, rinunciando ad ogni impugnazione.

Art. 32.

(Provvedimenti disciplinari-Notificazione)

1. La decisione in materia disciplinare viene depositata, con gli atti relativi, nella segreteria del consiglio che l'ha pronunciata. Il consigliere segretario la notifica in copia integrale, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato, al procuratore generale della Repubblica, al Consiglio nazionale nonché a chi ha segnalato l'infrazione disciplinare ed all'associazione regionale di stampa territorialmente competente.

2. Il dispositivo della decisione che infligga una sanzione più grave dell'avvertimento e il provvedimento di sospensione cautelare sono pubblici e vengono affissi nell'albo esterno dell'ordine e comunicati a tutti i presidenti degli ordini e al presidente del Consiglio nazionale.

Art. 33.

(Prescrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito dal comma 1 può essere prolungato oltre la metà.

5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 34.

(Reiscrizione dei cancellati o radiati)

1. Il giornalista cancellato può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Il giornalista radiato a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

3. Se la radiazione è derivata da condanna penale è richiesta l'intervenuta riabilitazione. Il consiglio competente delibera sulla domanda. La deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 18.

TITOLO IV

DEI RECLAMI E RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 35.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla iscrizione, reiscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal procuratore generale presso la corte d'appello competente e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione con ricorso al Consiglio nazionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Analoga facoltà è concessa al cittadino che ha segnalato l'infrazione disciplinare.

2. Nello stesso termine l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale se il consiglio regionale o interregionale, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o reiscrizione, non ha comunicato la propria decisione.

3. I ricorsi al Consiglio nazionale, eccettuati quelli in materia elettorale, sospendono l'esecutività delle decisioni del consiglio.

Art. 36.

(Provvedimenti disciplinari)

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore generale presso la Cassazione. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 29. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 29 e seguenti.

2. La commissione ricorsi, di cui all'articolo 37, ove sia necessario acquisire nuove prove, vi provvede nelle forme previste per il giudizio di primo grado. Se vengono raccolte nuove prove, l'incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente, o tramite il suo difensore, prima della deliberazione finale.

3. La commissione ricorsi può anche riesaminare integralmente i fatti e la procedura seguita in prima istanza e può, nel caso di ricorso presentato dal procuratore generale competente, proporre una sanzione disciplinare più grave.

4. Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più giornalisti gli effetti della decisione sono limitati all'interessato che ha proposto il ricorso.

Art. 37.

(Commissione e deliberazioni sui ricorsi)

1. I ricorsi sono istruiti e decisi da una commissione eletta dal Consiglio nazionale al suo interno, all'inizio del suo mandato, e composta da un numero di membri pari a quello dei consigli regionali o interregionali, aumentato di due, e dal presidente del Consiglio nazionale o suo delegato, che la presiede. Ogni ordine regionale o interregionale è rappresentato in commissione da un proprio rappresentante ad eccezione di quelli del Lazio e della Lombardia che sono rappresentati da due componenti ciascuno, atteso il loro rilevante numero di iscritti.

2. Per i ricorsi in materia disciplinare la commissione ha soltanto compiti istruttori essendo la decisione di competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio nazionale. In ogni caso la decisione, secondo le norme indicate dallo statuto, è assunta dal Consiglio nazionale quando, prima della de-

liberazione finale, ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei componenti la commissione.

Art. 38.

(Azione giudiziaria)

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 37 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi alla corte d'appello del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.

2. Nei ricorsi in materia disciplinare, su istanza del ricorrente, la corte d'appello può sospendere, per gravi e fondati motivi, l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Presso la corte d'appello il collegio è integrato da due giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni, nominati in numero doppio, ogni triennio, all'inizio dell'anno giudiziario, dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale. I due giornalisti, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

4. Possono ricorrere alla corte d'appello sia l'interessato, sia il procuratore generale competente per territorio.

5. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata ed è notificata a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

7. Avverso le sentenze della corte d'appello possono ricorrere alla Corte di cassazione il procuratore generale e gli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica e ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39.

(Anzianità)

1. Gli iscritti all'elenco dei professionisti rimangono iscritti all'albo e conservano l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgono come attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata o coordinata o autonoma, lavoro giornalistico e comprovino con documenti di data certa di avere svolto tale attività in maniera ininterrotta per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge in un quotidiano, nei servizi giornalistici radiofonici e televisivi o, purchè dotate di adeguate strutture redazionali, in agenzie quotidiane di stampa, periodici a diffusione almeno regionale, uffici stampa che editino una pubblicazione regolarmente registrata e diretta da un iscritto all'albo, possono chiedere, per comprovata idoneità, l'iscrizione d'ufficio all'albo entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgano come attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata o coordinata o autonoma, lavoro giornalistico da almeno tre anni nelle condizioni di cui al comma 2, possono chiedere, entro due

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di essere ammessi, per compiuta pratica, a sostenere l'esame di idoneità professionale in speciali sessioni.

4. Gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti che non esercitano la professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e retribuita vengono iscritti nel registro dei collaboratori giornalistici.

5. Conservano l'iscrizione e l'anzianità acquisita gli iscritti al registro dei praticanti, che al termine dei diciotto mesi di pratica possono accedere all'esame professionale, e gli iscritti all'elenco speciale.

Art. 40.

(Adozione del primo statuto)

1. L'adozione del primo statuto e le deliberazioni previste dalla presente legge sono adottate dal Consiglio nazionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana.

2. Lo statuto può prevedere che a più regioni corrisponda un medesimo consiglio.

Art. 41.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2253D'INIZIATIVA DEI SENATORI FOLLONI
ED ALTRI

—

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. È istituito l'ordine nazionale dei giornalisti per assicurare la libertà e l'autonomia della professione, garantire la formazione e la preparazione professionale nonché operare il controllo deontologico sull'attività giornalistica.

2. All'ordine nazionale dei giornalisti appartengono coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.

3. Per l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere in possesso del diploma di laurea in giornalismo o della specializzazione *post* laurea in giornalismo conferita da una scuola riconosciuta dallo Stato;
- d) aver superato positivamente l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

4. All'ordine nazionale dei giornalisti appartengono altresì tutti i giornalisti professionisti che risultano già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista è unico in tutto il territorio della Repubbli-

ca e si svolge ogni anno in Roma. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di giornalista ed ha facoltà di annullarli quando siano state accertate irregolarità.

2. L'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti può essere chiesta al consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 3.

(Consiglio dell'ordine nazionale)

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti è composto da dieci professionisti iscritti all'albo nazionale dei giornalisti da almeno un anno, eletti da tutti gli iscritti all'albo nazionale dei giornalisti e dura in carica un triennio.

2. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti elegge il presidente ed il segretario a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Al consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti è demandata la redazione del codice deontologico del giornalista al fine di difendere il diritto di tutti i cittadini alla corretta informazione.

4. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti esercita le funzioni relative al potere disciplinare, vigila sul decoro dei professionisti e provvede alla tenuta dell'albo nazionale dei giornalisti.

Art. 4.

(Albo nazionale dei giornalisti)

1. A ciascun iscritto all'albo è rilasciato un documento di riconoscimento che costituisce titolo idoneo all'identificazione dell'iscritto.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi alla cancelleria della corte d'appello di Roma e al Ministero di grazia e giustizia.

3. Una copia dell'albo deve essere depositata a cura del consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti ogni anno entro il 31 dicembre presso la cancelleria della corte d'appello di Roma e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

(Disciplina degli iscritti)

1. Gli iscritti all'albo, che non osservano le norme previste dal codice deontologico di cui all'articolo 3, comma 3, concernenti la correttezza dell'informazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6.

(Procedimenti e decisioni disciplinari)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.

2. Per lo svolgimento di procedimenti disciplinari i componenti del consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti debbono essere integrati da un rappresentante del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

3. Il presidente del consiglio dell'ordine, venuto a conoscenza di fatti che violino il codice deontologico di cui all'articolo 3, comma 3, designa un consigliere, che entro trenta giorni dall'incarico, svolge una indagine preliminare diretta ad accertarne la sussistenza dei presupposti.

4. Il consigliere designato può chiedere

al consiglio l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare.

5. Il consiglio se non procede all'archiviazione, sulla base della relazione redatta dal consigliere designato, notifica all'indiziato i fatti addebitati e le prove raccolte assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.

6. L'invito a comparire deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della comparizione e l'avvertimento che l'interessato potrà essere presente di persona o assistito da un difensore avendo a disposizione copia della documentazione raccolta dal consigliere designato e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in contumacia.

7. I provvedimenti disciplinari debbono essere motivati, adottati con votazione segreta e notificati all'interessato entro dieci giorni a decorrere dalla data del deposito alla segreteria del consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti.

8. La decisione relativa alla radiazione dell'albo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno sette componenti del consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti integrato con il rappresentante del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. Nell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti indice una sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme previste dalla presente legge.

2. Sono abrogate le norme previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

DISEGNO DI LEGGE N. 2296D'INIZIATIVA DEI SENATORI SERVELLO
ED ALTRI

CAPO I

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. L'Ordine dei giornalisti è costituito per la tutela del diritto costituzionale della libertà di informazione, l'osservanza delle norme di deontologia necessarie per la trasparenza, la correttezza e la completezza dell'informazione, bene primario di ogni società democratica, la qualificazione e formazione permanente di tutti gli operatori dell'informazione. Fondato sugli articoli 2 e 18 della Costituzione, l'Ordine dei giornalisti è l'organo di tutela, di autogoverno e autodisciplina dei giornalisti nell'interesse del cittadino ad una libera informazione. La qualificazione e la necessità di requisiti specifici per gli operatori dell'informazione, che hanno scelto di svolgere la professione giornalistica, sono garanzia di rafforzamento della libertà di stampa e di rispetto del codice deontologico e non sono in contrasto con il dettato costituzionale sulla libera espressione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

2. L'Ordine nazionale dei giornalisti si articola in Ordini regionali o interregionali. L'Ordine nazionale e gli Ordini regionali o interregionali sono persone giuridiche a base associativa, retti rispettivamente da un Consiglio nazionale e da Consigli regionali o interregionali. L'Ordine nazionale e gli

Ordini regionali o interregionali sono disciplinati da uno statuto adottato dal Consiglio nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale procede alla revisione dello statuto su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno un terzo dei Consigli regionali o interregionali.

3. All'Ordine appartengono i giornalisti iscritti in distinti albi regionali o interregionali, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(Diritti e doveri dei giornalisti)

1. È compito degli ordini garantire, anche attraverso la funzione disciplinare, il diritto-dovere dei giornalisti di cercare, ricevere e diffondere informazioni mantenendo alti il prestigio, il decoro, l'immagine e l'autonomia della professione giornalistica e la fiducia di lettori ed ascoltatori verso la stessa. In particolare è compito dell'Ordine assicurare che il giornalista rispetti i seguenti doveri:

a) fornire, con lealtà e buona fede, una informazione accurata, completa e obiettiva;

b) rettificare le notizie che risultino inesatte e riparare agli errori;

c) non presentare come fatti i propri commenti o le proprie ipotesi, pur nella piena libertà di esprimere la propria opinione;

d) porre i lettori o gli ascoltatori in grado di distinguere l'informazione giornalistica dal messaggio pubblicitario con specifiche indicazioni grafiche o particolari mezzi ottici;

e) rispettare la personalità altrui e in particolare quella dei minori, non pubblicando generalità e immagini pregiudizievoli dei loro diritti;

f) non pubblicare o trasmettere immagini raccapriccianti o dettagli morbosi se non per motivi di interesse storico o scientifico che spetta al giornalista valutare;

g) non divulgare nomi delle vittime e particolari non necessari in vicende di violenza carnale;

h) sottolineare, in ogni caso in cui se ne presenti l'occasione, la presunzione di non colpevolezza garantita dalla Costituzione per i soggetti indagati o imputati;

i) servirsi di metodi leali per ottenere notizie o immagini;

l) non utilizzare a proprio fine o profitto informazioni di carattere finanziario di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione;

m) non accettare incarichi o trattamenti di favore che possano condizionare l'autonomo esercizio della professione giornalistica;

n) riportare i fatti che riguardano la propria azienda editoriale e gli eventuali soci della stessa con la medesima obiettività che deve usare con altri soggetti;

o) mantenersi libero da qualsiasi interesse o dovere che lo ponga in diretto contrasto con i doveri derivanti dalla propria attività professionale.

2. L'adempimento di tali doveri e la libertà di opinione e di espressione del giornalista non possono essere limitati da obblighi contrattuali con aziende editoriali.

3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti titolari di incarichi pubblici hanno il dovere di fornire ai giornalisti leale collaborazione per lo svolgimento della propria attività professionale e di non opporre il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, industriale o professionale se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. I giornalisti non possono essere obbligati, nè da una pubblica autorità nè dall'impresa editoriale cui siano contrattualmente vincolati, a fornire notizie su quanto hanno conosciuto per ragioni professionali, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte.

Art. 3.

(Definizione di attività giornalistica)

1. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento, alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso messaggi scritti, verbali, visivi o grafici destinati ad organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso. È comunque elemento caratterizzante la prestazione giornalistica il libero, creativo e responsabile apporto personale e pertanto non costituisce attività giornalistica l'elaborazione e trasmissione di messaggi pubblicitari o promozionali o di contenuto commerciale.

2. Fatto salvo il diritto di ogni cittadino di manifestare liberamente le proprie opinioni anche attraverso i mezzi di informazione, nessuno può usare il titolo nè esercitare la professione di giornalista negli uffici stampa, pubblici o privati, negli organi di informazione scritti, audiovisivi o telematici, nelle agenzie di stampa, nelle agenzie di servizi di informazione scritta, audiovisiva o telematica, se non è iscritto all'albo dei giornalisti o negli elenchi annessi. La violazione di tale disposizione è punita a norma di legge, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 4.

(Organi regionali o interregionali)

1. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti sono esercitate in ciascuna regione o gruppo di regioni da un Consiglio dell'ordine dei giornalisti.

2. Lo statuto disciplina la composizione dei Consigli, le ineleggibilità e le incompatibilità per i giornalisti candidati o eletti a cariche negli Ordini dei giornalisti, nonchè

casi e modi per la convocazione dell'assemblea degli iscritti, dell'assemblea annuale per l'approvazione dei bilanci e di assemblee straordinarie su argomenti determinati.

3. Lo statuto stabilisce altresì le norme per la elezione dei Consigli, la convocazione degli iscritti, la votazione, lo scrutinio dei voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione dei Consigli e lo svolgimento dei loro lavori.

4. I componenti dei Consigli restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

5. Ogni Ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito ed eletto secondo le norme previste dallo statuto che ne determina altresì le funzioni.

Art. 5.

(Attribuzione del Consiglio regionale o interregionale)

1. Il Consiglio regionale o interregionale svolge le seguenti attribuzioni:

a) tutela l'autonomia della professione e la libertà del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per il mantenimento del decoro della professione;

b) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti ed esercita la funzione disciplinare adottando i relativi provvedimenti;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

d) vigila per la tutela del titolo di giornalista e per il legale esercizio della professione, svolgendo le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo;

e) cura la tenuta dell'albo e il costante aggiornamento del registro dei praticanti e degli elenchi speciali annessi, disponendo le relative iscrizioni e cancellazioni. A tal fine, il Consiglio può richiedere periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche, agli enti e alle autorità competenti le

notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'albo. Gli interessati, le aziende, gli enti e le autorità predetti sono tenuti a fornire tali notizie;

f) promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e perfezionamento professionale, tecnico e culturale degli iscritti;

g) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni o le controversie insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e tra questi e i terzi;

h) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza delle relative tariffe, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile e degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;

i) fissa, con l'osservanza del limite determinato dal Consiglio nazionale, le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo e determina i contributi per l'iscrizione nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi all'albo e per il rilascio dei certificati;

l) provvede all'amministrazione dei beni appartenenti all'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti nelle forme previste dallo statuto;

m) provvede a quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto dell'Ordine;

n) può agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi generali degli iscritti;

o) provvede alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti.

Art. 6.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, con sede a Roma, coordina l'attività degli ordini e svolge le funzioni di cui all'articolo 7 in rappresentanza degli

iscritti negli albi; assume altresì le iniziative volte alla salvaguardia della libertà di informazione sancita dalla Costituzione nonché le iniziative, anche in sede giudiziaria, idonee alla tutela dell'autonomia e della dignità della professione e degli interessi morali, culturali e professionali della categoria.

2. Lo statuto prevede la composizione del Consiglio nazionale, gli organi dello stesso nonché le norme per la votazione, lo scrutinio dei voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio nazionale e degli altri organi collegiali.

3. I componenti del Consiglio nazionale dell'ordine restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

4. Lo statuto prevede una Consulta dei presidenti degli Ordini presieduta dal presidente del Consiglio nazionale, con compiti di promozione e di coordinamento delle attività degli Ordini stessi.

5. Le aziende editoriali, le amministrazioni pubbliche e degli altri enti o aziende da cui dipendano componenti dei Consigli regionali e interregionali e del Consiglio nazionale sono tenuti a concedere agli stessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della loro funzione.

Art. 7.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme e dallo statuto, esercita le seguenti attribuzioni:

a) studia e segnala al Parlamento e al Governo innovazioni e proposte legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione e l'informazione giornalistica;

b) coordina, anche mediante apposite direttive, le attività degli Ordini, decide sui conflitti di competenza fra gli stessi ed esercita la vigilanza sul loro regolare fun-

zionamento, chiedendo a tal fine gli atti e le notizie che ritiene opportuni;

c) dà parere al Ministro di grazia e giustizia sullo scioglimento dei Consigli;

d) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo, dal registro dei praticanti e dagli elenchi annessi all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei vari organi;

e) promuove e coordina ricerche e iniziative di carattere professionale con particolare riferimento a quelle intese a favorire la formazione e l'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale del giornalista;

f) controlla e vigila sull'osservanza e il rispetto della legge professionale;

g) determina, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento e stabilisce, ogni biennio, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare massimo delle quote annuali dovute dagli iscritti ai Consigli;

h) cura il massimario delle delibere del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali per contribuire alla uniformità degli indirizzi giurisprudenziali;

i) provvede ogni biennio alla pubblicazione in un unico elenco nazionale dei singoli albi regionali o interregionali;

l) determina e aggiorna i principi e le norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione e raccoglie sistematicamente la giurisprudenza professionale in materia deontologica; il Consiglio, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, può segnalare ai Consigli regionali o interregionali fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologica professionale;

m) riconosce, mediante apposite convenzioni, gli istituti, pubblici e privati, idonei alla formazione, teorica e pratica, alla professione giornalistica e all'aggiornamen-

to e perfezionamento professionale, dopo averne accertato la validità e la conformità agli indirizzi predeterminati;

n) determina, con proprio regolamento, le caratteristiche redazionali, organizzative ed editoriali delle strutture abilitate allo svolgimento del tirocinio professionale e ne formula annualmente, sulla base delle deliberazioni assunte dai Consigli, un elenco nazionale;

o) determina ogni anno la tabella, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che la rende vincolante, dei compensi minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti;

p) può agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi generali della categoria;

q) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

CAPO II

DEGLI ORGANI DI GARANZIA E DELL'ALBO DEI GIORNALISTI

Art. 8.

*(Giurì per la lealtà e la correttezza
dell'informazione)*

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un Giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, a cui i soggetti che si ritengano ingiustamente danneggiati da notizie, articoli, servizi pubblicati o diffusi da organi di informazione o di comunicazione di massa, possono rivolgersi per ottenere dall'editore e dal giornalista il risarcimento del danno, unicamente nella forma della rettifica o in altra forma che sia ritenuta idonea a ristabilire presso l'opinione pubblica l'immagine e la dignità del ricorrente.

2. La rettifica è pubblicata o trasmessa con tempestività e appropriato rilievo.

3. Il ricorso di cui al comma 1, presentato per iscritto entro quindici giorni dalla diffusione della notizia, comporta la rinuncia di ogni altra ragione risarcitoria da parte del ricorrente. Preclude altresì il ricorso al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Il ricorso alla predetta procedura deve essere accettato dalle parti. La comparizione comporta accettazione della procedura stessa.

4. Qualora il giornalista rifiuti la procedura arbitrale, il Giurì trasmette l'istanza all'Ordine di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi degli articoli 21 e seguenti della presente legge.

5. Il lodo deve essere reso entro quindici giorni dalla domanda e deve contenere le modalità di pubblicazione dello stesso, tali da garantire l'effettivo risarcimento del danno.

6. È ammessa l'assistenza di difensori iscritti all'Ordine degli avvocati.

Art. 9.

(Impugnazione del lodo)

1. Avverso il lodo è ammessa l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile; il ricorso non sospende l'esecuzione immediata del provvedimento.

2. L'esecuzione del lodo può essere sospesa, o non coltivata, unicamente su istanza del ricorrente.

3. Il Giurì può, se lo ritiene necessario, integrare il contraddittorio nei confronti di altri interessati; in tal caso il termine per rendere la decisione decorre dall'ultimo degli avvisi ai terzi, effettuati a cura del Consiglio stesso.

4. Il lodo può altresì prevedere che altri organi di informazione o di comunicazione di massa, che hanno diffuso quanto oggetto di ricorso, siano anch'essi tenuti a porre in esecuzione la decisione.

5. Il Giurì trasmette copia del lodo all'Ordine di appartenenza del giornalista per l'eventuale promozione dell'azione disciplinare e al Consiglio nazionale.

Art. 10.

(Composizione del Giurì)

1. Il Giurì è costituito da collegi arbitrali composti da un presidente effettivo e uno supplente, nonché da quattro membri effettivi e quattro supplenti. I presidenti sono nominati dal primo presidente della corte d'appello di Roma scelti fra magistrati a riposo o avvocati patrocinanti in Cassazione; due membri effettivi e due membri supplenti sono nominati dal Consiglio nazionale scelti tra i giornalisti con almeno quindici anni di iscrizione all'albo; due membri effettivi e due membri supplenti sono nominati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria scelti fra professori ordinari di materie giuridiche e della comunicazione nelle università. I supplenti intervengono in caso di mancanza, impedimento o incompatibilità dei titolari.

2. I componenti del Giurì esercitano le loro funzioni in piena autonomia, secondo il principio del libero convincimento. Essi durano in carica per il periodo di tre anni e sono ulteriormente nominabili una sola volta.

3. Alle esigenze di funzionamento del Giurì provvede il Consiglio nazionale. Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario del Consiglio nazionale o da suo delegato scelto fra i componenti il Consiglio nazionale.

Art. 11.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'ordine

nello svolgimento delle attribuzioni espressamente demandate dalla legge.

2. Egli può, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio nazionale, o su segnalazione dello stesso, proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento, con decreto motivato, di un Consiglio regionale o interregionale. Può adottare questo provvedimento quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio, quando lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente, o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, il Presidente della Repubblica nomina, scegliendo fra tre giornalisti designati dal Consiglio nazionale, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di nomina.

Art. 12.

(Albo dei giornalisti)

1. Il titolo di giornalista si acquisisce dopo aver superato l'esame di Stato e conseguita l'iscrizione all'albo. Dopo cinque anni dall'iscrizione il giornalista è tenuto a presentare una dichiarazione che attesti l'avvenuta opzione per l'esercizio della professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e retribuita.

2. Coloro che hanno optato per l'esercizio di altra professione o impiego pubblico o privato e comunque sono iscritti ad altro albo professionale, svolgendo attività giornalistica in modo non esclusivo, sono iscritti al registro dei collaboratori di cui all'articolo 13. In qualsiasi momento coloro che hanno superato l'esame di Stato possono richiedere la reinscrizione all'albo se optano per l'esercizio esclusivo della professione giornalistica.

3. Lo *status* e le prerogative professionali di coloro che alla data di entrata in vigore risultano iscritti all'elenco dei professionisti e all'elenco dei pubblicisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolati dalle norme transitorie di cui all'articolo 39.

4. Ogni Consiglio dell'ordine regionale o interregionale cura la tenuta dell'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

5. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

6. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione.

7. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

Art. 13.

(Elenchi speciali - Direzione affidata a persone non iscritte all'albo)

1. All'albo sono annessi:

a) il registro dei collaboratori di organi di informazione che esercitano altra professione o impiego pubblico o privato e svolgono attività giornalistica in modo non esclusivo;

b) il registro dei praticanti;

c) l'elenco dei giornalisti stranieri residenti in Italia;

d) l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la qualifica di direttore responsabile di organi di informazione a carattere tecnico o religioso;

e) l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la qualifica di direttore responsabile di pubblicazioni o radiotelegiornali di partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di volontariato.

Art. 14.

(Iscrizione all'albo)

1. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione professionale ed essere iscritti all'albo coloro i quali siano cittadini italiani o comunitari, abbiano il godimento dei diritti civili, e:

a) abbiano conseguito la laurea in giornalismo presso università convenzionate con il Consiglio nazionale dell'ordine, ai sensi della normativa vigente;

b) siano in possesso di altra laurea o titolo equipollente e abbiano conseguito un diploma di perfezionamento o di specializzazione post-universitaria in giornalismo presso strutture formative, pubbliche e private, riconosciute dal Consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 15.

(Pratica professionale e registro dei praticanti)

1. Coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica sono iscritti al registro dei praticanti annesso all'albo.

2. Le modalità per l'iscrizione al registro e per lo svolgimento del tirocinio professionale sono determinate dal Consiglio nazionale dell'ordine, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 16.

(Esame di Stato per l'abilitazione professionale)

1. L'accertamento della idoneità professionale consiste nella valutazione di una o più prove di tecnica e pratica del giornalismo, integrate dalle conoscenze attinenti all'attività giornalistica, nonchè delle norme

giuridiche e deontologiche necessarie al corretto esercizio della professione.

2. L'esame deve sostenersi, presso la sede o le sedi prescelte con deliberazione del Consiglio nazionale, innanzi ad una o più commissioni composte ciascuna da sette membri, di cui quattro designati dal Consiglio nazionale e scelti fra i giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni e che non ricoprono cariche in alcun organismo rappresentativo di categoria, un magistrato di tribunale o di corte d'appello designato dal presidente della corte d'appello della città in cui si svolga gli esami, un professore universitario designato dal rettore, un esperto in comunicazione di massa designato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

3. Con le stesse modalità sono nominati commissari supplenti in numero pari a quello dei titolari.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono determinate dal consiglio nazionale.

Art. 17.

(Modalità d'iscrizione nel registro dei collaboratori giornalistici)

1. Possono essere iscritti al registro dei collaboratori giornalistici coloro i quali:

a) abbiano superato l'esame di Stato e optano per l'esercizio di altre professioni svolgendo attività giornalistica in forma non esclusiva;

b) siano in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore e abbiano svolto attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno tre anni comprovata dal deposito presso l'Ordine regionale o interregionale di giornali, periodici contenenti scritti redatti dal richiedente l'iscrizione, o altra documentazione relativa all'attività giornalistica svolta e di certificati a firma dei direttori delle pubblicazioni e dei telera-diogornali.

2. Il Consiglio regionale o interregionale

dell'ordine esamina la domanda di iscrizione e l'accoglie qualora sussistano:

a) fondamentali requisiti di qualità dell'attività giornalistica;

b) la congruità del compenso stabilito per la prestazione d'opera corrispondente almeno al minimo delle tariffe;

c) la periodicità, almeno trimestrale, dei pagamenti e dei conseguenti versamenti fiscali obbligatori.

Art. 18.

(Iscrizione all'albo, nei registri e negli elenchi)

1. Le ulteriori modalità per l'iscrizione all'albo, nei registri e negli elenchi annessi e la documentazione da allegare sono determinate dal Consiglio nazionale e sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'iscrizione all'albo, ai registri e agli elenchi è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

3. Non possono essere iscritti all'albo, nei registri e negli elenchi coloro che abbiano riportato condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

4. Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di rifiuto di iscrizione, di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi o di diniego di nuova iscrizione devono essere motivate e notificate all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario entro dieci giorni dalla deliberazione.

Art. 19.

(Esclusione dall'albo)

1. Il Consiglio dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di

perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione.

2. Nel caso di cancellazione dovuta a perdita della cittadinanza italiana o comunitaria il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per cittadini extracomunitari, qualora ricorrano le condizioni previste e ne faccia domanda.

3. È radiato di diritto dall'albo chi abbia riportato condanne penali che comportino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

4. Nel caso di condanna che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del provvedimento.

5. Qualora la sospensione si protragga per oltre cinque anni, il Consiglio dell'ordine, sentito l'interessato, provvede alla sua radiazione dall'albo.

6. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal capo III.

Art. 20.

(Cessazione dell'attività professionale)

1. È sospeso dall'albo il giornalista che non esercita più la professione come attività esclusiva ed è iscritto, a domanda, al registro dei collaboratori se assume rapporti di collaborazione giornalistica in maniera continuativa e retribuita.

2. In ogni caso costituisce causa di sospensione:

a) l'iscrizione ad altri albi professionali;

b) la qualifica di imprenditore, di amministratore unico o socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi ad oggetto attività commerciale a scopo di lucro, eccezione fatta per società

costituite fra giornalisti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) lo svolgimento di attività editoriali commerciali, di amministrazione e pubblicitarie, anche se effettuate per organi di informazione, qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e discontinua;

d) l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, pubblico o privato, che non siano di natura specificamente giornalistica.

CAPO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 21.

(Procedimento disciplinare)

1. Sono sottoposti a procedimento disciplinare gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro che non osservino i doveri previsti dalla presente legge o che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale o anche su richiesta del procuratore generale del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio.

3. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'ordine competente e al Consiglio nazionale dell'inizio di ogni procedimento penale nei confronti degli iscritti all'Ordine.

Art. 22.

(Sede competente)

1. La competenza del giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il giornalista sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Se questi è membro di tale Consiglio o del collegio dei revisori dei conti, il pro-

cedimento disciplinare è rimesso dal Consiglio nazionale al Consiglio regionale o interregionale avente sede più vicina a quella del Consiglio ove il giornalista è iscritto.

3. Se il giornalista è componente del Consiglio nazionale o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare non ha luogo presso il Consiglio regionale o interregionale ove è stato eletto, ma è rimesso dal Consiglio nazionale al Consiglio regionale o interregionale avente sede più vicina a quella del Consiglio ove il giornalista è eletto.

4. Il Consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto in altro Ordine, deve darne immediata comunicazione a quello di appartenenza.

5. Quando il comportamento riguarda più giornalisti ciascuno dei quali iscritto in Ordini regionali o interregionali diversi, la competenza per l'azione disciplinare spetta all'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 23.

(Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine)

1. I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi secondo l'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile. L'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 52 del codice di procedura civile è concessa dal Consiglio di appartenenza.

2. Nei casi in cui è fatto obbligo ai componenti del Consiglio di astenersi, può essere proposta ricusazione fino al giorno precedente a quello fissato per l'audizione dell'incolpato. Sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 24.

(Sanzioni disciplinari)

1. Costituiscono sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione.

2. Ai fini della sanzione, il Consiglio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e in particolare della gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento successivo al fatto.

Art. 25.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento è disposto in caso di infrazione di lieve entità. Esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell'interessato ai principi di correttezza e di rispetto dell'etica professionale e nel richiamo a non persistere nel comportamento medesimo. È comunicato al giornalista per iscritto dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il provvedimento è deliberato senza l'osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare; l'iscritto tuttavia può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato il procedimento disciplinare.

Art. 26.

(Deplorazione)

1. La deplorazione è disposta nel caso di infrazione alla correttezza e all'etica professionale che, pur se di rilevante entità, comporta il convincimento, desunto dalla circostanza del fatto, dal grado di responsabilità,

dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione. Essa è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 29.

Art. 27.

(Sospensione)

1. La sospensione dall'esercizio della professione è disposta nel caso di infrazione grave alla correttezza o all'etica professionale o nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso il decoro e la dignità professionali. Essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.

2. La sospensione è altresì disposta nel caso di morosità dell'iscritto nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine per tre anni consecutivi.

3. In pendenza di procedimento disciplinare quando, per la gravità del fatto contestato, la continuazione dell'attività professionale può arrecare grave pregiudizio alla dignità della professione, il Consiglio dell'ordine può deliberare la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

4. Il provvedimento di sospensione cautelare decade qualora, trascorso il termine massimo di tre mesi dalla sua deliberazione, non sia intervenuta la decisione disciplinare della sospensione.

5. Il Consiglio dispone, in ogni caso, la sospensione cautelare quando, nei confronti dell'incolpato, sia stato emesso dall'autorità giudiziaria provvedimento limitativo della libertà personale e fino a quando lo stesso non sia revocato o annullato. La sospensione cautelare, salvo nei casi in cui essa consegue alla limitazione della libertà personale disposta dall'autorità giudiziaria, non può essere deliberata senza che l'incolpato sia

stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo di suoi difensori. Il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale, ma il gravame non ne sospende l'esecutività.

Art. 28.

(Radiazione)

1. La radiazione è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale e il decoro della categoria, ovvero, dopo aver subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione incompatibile con la sua permanenza nell'Ordine.

2. La radiazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione dell'appartenenza all'Ordine.

3. La radiazione è altresì disposta nel caso in cui l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'articolo 27, persiste per un altro anno nell'inadempienza dei suoi obblighi contributivi.

Art. 29.

(Procedimento)

1. Avuta notizia del fatto, il presidente del Consiglio dell'ordine comunica all'interessato gli addebiti e designa un consigliere istruttore. Il consigliere designato deve, entro trenta giorni dall'incarico, svolgere una verifica preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti denunciati, ai fini di una valutazione della sussistenza dei presupposti minimi per il procedimento disciplinare. L'interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive e può chiedere di essere ascoltato.

2. Compiuta la verifica preliminare, il consigliere designato richiede al Consiglio l'archiviazione o l'apertura del procedimen-

to disciplinare, con la fissazione della data per l'audizione dell'incolpato e per lo svolgimento del giudizio, precisando gli addebiti.

3. Il presidente, con atto notificato all'incolpato, sulla base delle indicazioni del consigliere designato, gli contesta i fatti che vengono addebitati e le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per la difesa.

4. L'atto notificato deve contenere:

- a) le generalità dell'incolpato;
- b) la menzione degli addebiti;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
- d) l'avvertimento che l'inquisito potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza;
- e) l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
- f) il termine entro il quale l'incolpato e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti e indicare testimoni.

5. Degli atti di assunzione delle prove e della deposizione dell'incolpato è redatto verbale in forma integrale. Se nel corso del procedimento sono raccolte prove o acquisiti documenti dopo che l'incolpato ha reso le sue dichiarazioni, tali documenti e tali prove devono essere messi a disposizione dell'incolpato o del suo difensore con un termine non inferiore a quindici giorni per formulare la propria difesa in ordine agli elementi così raccolti. L'incolpato e il suo difensore hanno comunque diritto di chiedere di essere sentiti dopo la raccolta di tutte le prove e prima della decisione finale.

6. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

7. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento per l'insussistenza degli addebiti mossi;

b) l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 24.

Art. 30.

(Procedimento disciplinare e procedimento penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito secondo procedure e valutazione autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Qualora il procedimento disciplinare sia connesso all'accertamento di un fatto e della responsabilità dell'incolpato, oggetto di un'indagine penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto della responsabilità dell'incolpato.

Art. 31.

(Ammissione di responsabilità)

1. Il giornalista sottoposto a procedimento può ammettere la sua responsabilità e concordare con il Consiglio, se quest'ultimo acconsente, tenuto conto dell'addebito, una sanzione disciplinare ridotta rinunciando ad ogni impugnazione.

Art. 32.

(Provvedimenti disciplinari - Notificazione)

1. La decisione in materia disciplinare viene depositata, con gli atti relativi, nella segreteria del Consiglio che l'ha pronunciata. Il consigliere segretario la notifica in copia integrale, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato, al procuratore generale della Repubblica, al Consiglio nazionale nonchè a chi ha segnalato l'infrazione disciplinare.

2. Il dispositivo della decisione che infligga una sanzione più grave dell'avvertimento e il provvedimento di sospensione cautelare sono pubblici e vengono affissi nell'albo esterno dell'Ordine e comunicati a tutti i presidenti degli Ordini e al presidente del Consiglio nazionale.

Art. 33.

(Prescrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

2. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di cinque anni stabilito dal comma 1 può essere prolungato oltre la metà. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 34.

(Reiscrizione dei cancellati o radiati)

1. Il giornalista cancellato può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Il giornalista radiato a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

3. Se la radiazione è derivata da condanna penale è richiesta l'intervenuta riabilitazione. Il Consiglio competente delibera sulla domanda. La deliberazione è notificata

nei modi e nei termini di cui all'articolo 18.

CAPO IV

DEI RECLAMI E RICORSI CONTRO LE
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI
PROFESSIONALI

Art. 35.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine relative alla iscrizione, reiscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal procuratore generale presso la corte d'appello competente e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione con ricorso al Consiglio nazionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Analoga facoltà è concessa al cittadino che ha segnalato l'infrazione disciplinare. Nello stesso termine l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale se il Consiglio regionale o interregionale, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o reiscrizione, non ha comunicato la propria decisione.

2. I ricorsi al Consiglio nazionale, eccettuati quelli in materia elettorale, sospendono l'esecutività delle decisioni del Consiglio.

Art. 36.

(Provvedimenti disciplinari)

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore generale presso la Cassazione. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il

termine di cui all'articolo 29. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 29 e seguenti.

2. La commissione ricorsi, di cui all'articolo 37, ove sia necessario acquisire nuove prove, vi provvede nelle forme previste per il giudizio di primo grado. Se vengono raccolte nuove prove, l'incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente, o tramite il suo difensore, prima della deliberazione finale.

3. La commissione ricorsi può anche riesaminare integralmente i fatti e la procedura seguita in prima istanza e può, nel caso di ricorso presentato dal procuratore generale competente, proporre una sanzione disciplinare più grave.

4. Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più giornalisti, gli effetti della decisione sono limitati all'interessato che ha proposto il ricorso.

Art. 37.

(Commissione e deliberazioni sui ricorsi)

1. I ricorsi sono istruiti e decisi da una commissione eletta dal Consiglio nazionale al suo interno, all'inizio del suo mandato, e composta da un numero di membri pari a quello dei Consigli regionali o interregionali, aumentato di due, e dal presidente del Consiglio nazionale o suo delegato, che la presiede. Ogni Ordine regionale o interregionale è così rappresentato in commissione da un proprio rappresentante ad eccezione di quelli del Lazio e della Lombardia che sono rappresentati da due componenti ciascuno, atteso il loro rilevante numero di iscritti.

2. Per i ricorsi in materia disciplinare la commissione ha soltanto compiti istruttori essendo la decisione di competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio nazionale. In ogni caso la decisione, secondo le

norme indicate dallo statuto, è assunta dal Consiglio nazionale quando, prima della deliberazione finale, ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei componenti la commissione.

Art. 38.

(Azione giudiziaria)

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 37 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi alla corte d'appello del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.

2. Nei ricorsi in materia disciplinare, su istanza del ricorrente, la corte d'appello può sospendere, per gravi e fondati motivi, l'esecuzione della decisione impugnata. Presso la corte d'appello il collegio è integrato da due giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni, nominati in numero doppio, ogni triennio, all'inizio dell'anno giudiziario, dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale. I due giornalisti, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

3. Possono ricorrere alla corte d'appello sia l'interessato, sia il procuratore generale competente per territorio.

4. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

5. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata ed è notificata a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti. Avverso le sentenze della corte d'appello possono ricorrere alla Corte di cassazione il procuratore generale e gli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica e ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 39.

(Anzianità)

1. Gli iscritti all'elenco dei professionisti rimangono iscritti all'albo e conservano l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgono come attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata o coordinata o autonoma, lavoro giornalistico e comprovino con documenti di data certa di avere svolto tale attività in maniera ininterrotta, per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in un quotidiano, nei servizi giornalistici radiofonici e televisivi o, purchè dotate di adeguate strutture redazionali, in agenzie quotidiane di stampa, periodici a diffusione almeno regionale, uffici stampa che editino una pubblicazione regolarmente registrata e diretta da un iscritto all'albo, possono chiedere, per comprovata idoneità, l'iscrizione

d'ufficio all'albo entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgano come attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata coordinata o autonoma, lavoro giornalistico da almeno tre anni nelle condizioni di cui al comma 2, possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi, per compiuta pratica, a sostenere l'esame di idoneità professione in speciali sessioni.

4. Gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti che non esercitano la professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e retribuita vengono iscritti nel registro dei collaboratori giornalistici.

5. Conservano l'iscrizione e l'anzianità acquisita gli iscritti al registro dei praticanti, che al termine dei diciotto mesi di praticantato possono accedere all'esame professionale, e gli iscritti all'elenco speciale.

Art. 40.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2366

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVI
ED ALTRI

Art. 1.

*(Diritti e doveri dei giornalisti e tutela
del lavoro giornalistico)*

1. In funzione della sua rilevanza e della responsabilità sociale, il lavoro giornalistico, inteso come la ricerca e l'elaborazione di notizie destinate ad essere rese pubbliche in forma di parole o immagini attraverso i mezzi di informazione, è tutelato per legge.

2. Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione, di critica e di opinione, sanciti dalla Costituzione. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

3. In conformità alle leggi vigenti, devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.

4. Le fonti delle notizie pubblicate devono sempre essere rese note, salvo i casi nei quali il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie è richiesto dal carattere fiduciario di esse o dalla protezione di persone coinvolte nella notizia.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 della presente legge, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 2.

*(Carta di identità professionale
dei giornalisti)*

1. Allo scopo di tutelare la libertà e l'autonomia del lavoro giornalistico e al fine di assicurarne l'adeguata formazione e qualificazione professionale, è istituita la carta di identità professionale dei giornalisti, di seguito denominata «carta».

2. Per ottenere il rilascio della carta è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) un titolo di laurea conseguito in un corso comprensivo di un biennio di indirizzo al giornalismo;

b) un titolo di laurea e un diploma di specializzazione in giornalismo;

c) un titolo di laurea e una attestazione di avere svolto un periodo di formazione di durata almeno semestrale, nell'arco del primo biennio dall'assunzione come dipendente in una testata giornalistica.

3. La carta è rilasciata dalla commissione di cui all'articolo 3, a cittadini italiani o stranieri domiciliati in Italia, che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2.

4. Fermo restando il diritto di ogni cittadino ad esprimere liberamente le sue opinioni anche attraverso i mezzi di informazione, nessuno può assumere il titolo di giornalista se non è in possesso della carta. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

5. Nessuna azienda editoriale può assumere alle proprie dipendenze con mansioni giornaltiche chi non è in possesso della carta, ad eccezione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo e dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 11, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore giornalistico.

6. La violazione del disposto di cui al comma 5 è punita con la nullità del contratto di assunzione o con l'esclusione dalle provvidenze, dalle agevolazioni tariffarie e finanziarie e dagli altri benefici economici previsti dalle leggi per l'editoria, per un periodo commisurato all'entità della infrazione e al fatturato e alla diffusione della testata.

Art. 3.

(Istituzione della commissione per la carta di identità professionale dei giornalisti)

1. È istituita la commissione per la carta di identità professionale dei giornalisti, di seguito denominata «commissione».

2. La commissione è costituita da:

a) sei rappresentanti eletti dai giornalisti possessori della carta;

b) due rappresentanti eletti dagli imprenditori editoriali;

c) un rappresentante dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, designato dal Garante.

3. I membri della commissione restano in carica per un triennio e non possono far parte della commissione per più di due mandati consecutivi e, complessivamente, per più di tre mandati. Le modalità di sostituzione dei membri elettivi venuti a mancare per qualsiasi causa sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).

4. La commissione per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale di proprio personale.

5. I membri della commissione, se lavoratori dipendenti, sono collocati in aspettativa senza assegni, con contributi previdenziali a carico delle imprese. Ad essi compete un'indennità annua fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. La commissione è dotata di personalità giuridica.

Art. 4.

(Presidente e vicepresidente della commissione).

1. La commissione elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei propri membri.

2. Il presidente convoca e presiede le riunioni della commissione e dà disposizioni per il regolare funzionamento della commissione stessa.

3. La commissione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 5.

(Compiti della commissione)

1. La commissione esercita le seguenti competenze:

a) esamina le richieste di concessione della carta e ne autorizza il rilascio;

b) emana il regolamento per la concessione, la sospensione e la revoca della carta;

c) propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la determina con proprio decreto, la quota annuale dovuta dai titolari della carta e stabilisce le relative modalità di versamento;

d) tiene ed aggiorna l'elenco delle carte rilasciate a coloro che svolgono lavoro giornalistico autonomamente o alle dipendenze di una impresa editoriale, nonché l'elenco delle carte sospese e di quelle revocate;

e) tiene ed aggiorna i seguenti elenchi:

1) l'elenco dei giornalisti praticanti di cui all'articolo 11, comma 7;

2) l'elenco dei collaboratori di testate giornalistiche che non svolgono il lavoro giornalistico come attività principale;

3) gli elenchi di coloro che svolgono attività prevalente di fotoreporter, di teleci-

neoperatore, di addetto ai servizi di informazione telematica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione, nel caso che essi non siano in possesso della carta e non siano iscritti all'elenco di cui alla lettera *d*);

4) gli elenchi degli addetti stampa;

f) fissa i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui alla lettera *e*) per l'eventuale cancellazione dai medesimi;

g) attesta la funzione abilitante alla professione giornalistica dei titoli conseguiti a seguito dei percorsi formativi di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione alle strutture nelle quali si svolgono i necessari momenti di pratica e alle loro modalità di svolgimento;

h) promuove e finanzia ricerche e studi sull'evoluzione, sulla formazione e sulla deontologia della professione giornalistica;

i) emana i regolamenti per l'elezione dei membri elettivi della commissione e del collegio dei revisori dei conti;

l) fissa, con proprio regolamento, le norme relative al proprio funzionamento, all'organizzazione, all'amministrazione e alla gestione del personale e alla gestione delle spese, nonché all'articolazione territoriale dei propri uffici.

Art. 6.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. La commissione è affiancata da un collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) due membri effettivi e due supplenti, eletti dai giornalisti;

b) un membro effettivo, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dalla commissione. Esso dura in carica tre anni, è rinnovato contestualmente al rinnovo della commissione ed elegge fra i propri membri il presidente.

3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti compete un'indennità annua fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

(Sospensione e revoca della carta)

1. Il possesso della carta è incompatibile con lo svolgimento prevalente di attività o professione diversa dal lavoro giornalistico, secondo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi.

2. L'insorgere della condizione di incompatibilità di cui al comma 1 determina la sospensione della carta. La sospensione della carta consente la continuità della posizione contributiva e assistenziale del giornalista che continua a versare i contributi previsti.

3. Il possessore della carta che si trova nella condizione di incompatibilità di cui al comma 1, deve darne comunicazione alla commissione entro sessanta giorni dall'insorgere del motivo di incompatibilità. L'omissione della comunicazione è punita con la revoca della carta.

4. È motivo di sospensione della carta il mancato versamento della quota annuale entro il termine fissato dalla commissione.

5. Qualora il motivo di incompatibilità di cui al comma 1 o il motivo di sospensione di cui al comma 4 siano venuti meno, il possessore può richiedere l'annullamento della decisione di sospensione della carta.

6. L'organo competente ad irrogare le sanzioni di cui al comma 2 è la commissione.

Art. 8.

(Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione. Codice dei doveri. Difensore del lettore)

1. I giornalisti iscritti nell'elenco dei professionisti eleggono ogni tre anni il Comita-

to nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, di seguito denominato Comitato. Esso ha il compito di controllare il rispetto delle norme di comportamento, fissate dalla legge e dal codice dei doveri, di cui al comma 2, da parte di tutti i possessori della carta, degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e di chiunque svolga, in qualsiasi forma, attività giornalistica.

2. Il Comitato, sentite le organizzazioni sindacali dei giornalisti, le organizzazioni degli imprenditori editoriali e il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approva e aggiorna il codice dei doveri, nel quale sono fissate le norme deontologiche della professione giornalistica.

3. Chiunque può rivolgersi al Comitato nel caso riscontri violazioni del codice deontologico.

4. Il Comitato è formato da dieci membri: sette giornalisti professionisti; un magistrato a riposo, scelto dalla Corte costituzionale fra i suoi ex componenti; un rappresentante delle organizzazioni degli editori; un rappresentante del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. I sette giornalisti sono eletti fra coloro che sono titolari della carta. Ogni tre anni la commissione cura l'elezione, che si svolge in sette distretti giornalistici, così formati:

a) I distretto: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta;

b) II distretto: Lombardia;

c) III distretto: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

d) IV distretto: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo;

e) V distretto: Lazio;

f) VI distretto: Campania, Calabria, Sardegna;

g) VII distretto: Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia.

6. Sono elettori ed eleggibili tutti i giornalisti iscritti nell'elenco dei titolari di carta.

7. Il Comitato, che approva il proprio regolamento e lo comunica alla commissione per la ratifica, elegge il presidente, fra i componenti giornalisti, e il segretario; approva entro sessanta giorni il codice dei doveri del giornalista; esamina gli esposti, le segnalazioni, le denunce, in qualsiasi forma pervenute; si attiva in autonomia a fronte di episodi noti; istruisce e riceve i casi già esaminati dai difensori dei lettori, di cui al comma 13, e ad esso inviati purchè ritenuti non manifestamente infondati.

8. Il presidente convoca il Comitato, ne guida i lavori, lo rappresenta in tutte le sedi e le occasioni. Il segretario cura l'istruzione delle pratiche e sostituisce il presidente in caso di assenza.

9. Il Comitato, ascoltato il giornalista e il difensore del lettore, che non partecipa alla votazione, può:

a) decidere l'archiviazione, l'avvertimento, la diffida, la censura;

b) proporre alla commissione la sospensione e il ritiro temporaneo della carta, per un periodo minimo di due mesi e massimo di un anno, la radiazione e il ritiro definitivo della carta.

10. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le delibere sono valide se votate almeno della metà più uno dei componenti.

11. Le decisioni del Comitato sono inviate dal segretario alla commissione per le eventuali decisioni di sua competenza e per la pubblicazione.

12. Le decisioni del Comitato sono appellabili davanti al presidente del tribunale del luogo dove ha sede principale la redazione del giornalista o, nel caso di laboratorio autonomo, dove egli ha domicilio.

13. Ciascuno dei sette giornalisti eletti nel Comitato è difensore del lettore, relativamente al proprio distretto elettorale. Egli riceve gli esposti e le segnalazioni del cittadino, allorchè non siano stati inviati al Comitato; inizia l'istruzione dei singoli casi; archivia quelli manifestamente infondati;

informa il giornalista e lo invita a presentare le proprie motivazioni; si attiva con funzione di conciliatore, anche attraverso la pubblicazione o diffusione di rettifica o della tesi del cittadino; ove possibile, dà una prima, sollecita risposta all'autore della segnalazione, per informarlo che il caso è stato acquisito e inviato al Comitato o, viceversa, che esso è infondato. Il difensore del lettore non commina sanzioni.

14. Il difensore del lettore svolge le proprie funzioni nelle sedi e con i mezzi indicati dal Comitato e dalla commissione.

15. Qualora il Comitato non sia stato istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, in caso di vacanza dell'organo stesso per un periodo superiore a sei mesi, le sue funzioni sono assunte dalla commissione.

Art. 9.

(Direzione dei giornali)

1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o di un'agenzia di stampa o di una testata radiotelevisiva o telematica che hanno alle proprie dipendenze giornalisti in possesso della carta, devono essere anch'essi giornalisti in possesso della carta, salvo quanto stabilito al comma 2.

2. La direzione di testate giornalistiche che sono organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persone non in possesso della carta, purchè sia contestualmente nominato un vicedirettore responsabile che sia in possesso della carta.

Art. 10.

(Copertura delle spese di funzionamento della commissione)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione, ivi comprese le spese per il personale, si provvede con

le quote annuali versate dai titolari della carta.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione è istituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e i suoi membri sono designati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sei rappresentanti dei giornalisti, designati dalle organizzazioni sindacali dei giornalisti sentito l'Ordine nazionale dei giornalisti;

b) due rappresentanti degli imprenditori editoriali, designati di intesa fra le organizzazioni degli imprenditori medesimi;

c) un rappresentante dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, designato dal Garante, con funzioni di presidente.

2. La commissione di cui al comma 1 dura in carica sei mesi ed in tale periodo è affiancata dal collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Trascorsi i sessanta giorni di cui al comma 1 senza che siano state svolte le consultazioni o raggiunte le intese di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede all'istituzione della commissione sentiti l'Ordine nazionale dei giornalisti, le organizzazioni sindacali dei giornalisti e le organizzazioni degli imprenditori editoriali.

4. Entro centottanta giorni dal primo insediamento, la commissione provvede al rilascio della carta a tutti gli iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti, che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data d'insediamento della medesima commissio-

ne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

5. È indetta un'ultima sessione d'esame d'idoneità professionale, secondo le modalità fissate dall'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla quale sono ammessi i candidati di cui alla lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, dietro presentazione di domanda da presentare entro sessanta giorni dal primo insediamento della commissione. La commissione può prevedere che la sessione si svolga in più tornate, in ragione del numero delle domande ammesse. Per essere ammessi a tale esame possono presentare domanda:

a) coloro che sono iscritti all'Ordine, in qualità di giornalisti pubblicisti e che dichiarano di aver svolto lavoro giornalistico come attività principale, regolare e retribuita nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi;

b) coloro che dichiarano di aver svolto lavoro giornalistico come attività principale, regolare e retribuita nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi;

c) coloro che risultano iscritti, da almeno tre mesi, alle scuole di formazione giornalistica abilitate al rilascio dell'attestazione di pratica giornalistica, alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, coloro che hanno superato la prova d'idoneità professionale di cui al comma 5 hanno titolo a richiedere il rilascio della carta.

7. Fino allo scadere del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta può essere rilasciata ai giornalisti praticanti assunti da un'impresa editoriale secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, che hanno conseguito un diploma di specializzazione rilasciato da strutture riconosciute dalla commissione, di intesa con il Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. Per accedere ai corsi che rilasciano i diplomi di specializzazione di cui al comma 7, il giornalista praticante deve:

a) avere svolto per almeno un anno pratica professionale in un'azienda editoriale, sotto la guida di un giornalista con almeno dieci anni di esperienza;

b) aver superato un esame di ammissione che accerti una preparazione culturale di livello universitario, qualora non sia in possesso di titolo di laurea.

9. I corsi di specializzazione per giornalisti praticanti hanno durata non inferiore a dodici mesi, possono essere organizzati su un arco temporale più lungo ed hanno funzione abilitante alla professione di giornalista.

10. Entro centoventi giorni dal primo insediamento, la commissione emana i regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i)*, ed entro i successivi sessanta giorni, indice le elezioni dei membri elettivi della commissione e del collegio dei revisori dei conti ed invita il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a designare i membri di rispettiva competenza.

11. I membri della commissione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

12. La commissione subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ordine nazionale e agli ordini regionali dei giornalisti.

13. Il personale dipendente dell'Ordine nazionale e degli ordini regionali dei giornalisti passano alle dipendenze della commissione, la quale può disporre la destinazione sulla base delle proprie esigenze e di quelle che le vengono comunicate dal Comitato, anche in relazione al lavoro dei difensori del lettore di cui all'articolo 8, comma 13, e tenendo conto dell'attuale distribuzione territoriale del personale. Sono tra-

sferiti alla commissione le risorse finanziarie, i beni mobili e immobili, le strutture e le attrezzature dell'Ordine nazionale e degli ordini regionali dei giornalisti.

14. Entro centoventi giorni dal primo insediamento, la commissione emana il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

15. Fino alla data d'insediamento della commissione di cui al comma 1, i consigli degli ordini regionali o interregionali dei giornalisti restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Essi non possono procedere ad ulteriori iscrizioni all'albo dei giornalisti. Sino alla medesima data resta altresì in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti.

16. Fino al termine di centottanta giorni di cui al comma 4, l'esercizio della professione di giornalista continua ad essere disciplinato dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni. Scaduto tale termine, il requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti previsto da norme in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge è sostituito dal requisito del possesso della carta.

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947 del codice civile, l'azione civile di risarcimento del danno conseguente ad eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione, si prescrive nel termine perentorio di novanta giorni dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria.